

# **REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

**Fonte Normativa: Regolamento**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione**

**Data della Delibera 2 dicembre 2021**

---

Di competenza Capogruppo:

Owner		Autore
Direzione Affari Societari e Partecipazioni		Direzione Affari Societari e Partecipazioni
Destinatari		
Capogruppo e Società del Gruppo Bancario		
N° Versione	Data di approvazione in CdA di Capogruppo	Note
1	27/02/2019	Prima Adozione
2	02/12/2021	Revisione completa per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento dei riferimenti normativi alla circolare 285/2013 e recepimento delle previsioni di cui all'art. 88 della Direttiva 2013/36</li> <li>- Introduzione di una specifica definizione di controvalore riferita ai singoli ambiti di operatività verso soggetti collegati e sono state individuate delle soglie ad hoc per singola tipologia di operazione;</li> <li>- Disciplina delle operazioni cumulate</li> <li>- Disciplina delle revisioni</li> <li>- Revisione iter deliberativo delle operazioni in capo alle Società del Gruppo Bancario</li> </ul> <b>Entrata in vigore con decorrenza 01/01/2022</b>

## Sommario

<b>1. GLOSSARIO .....</b>	<b>7</b>
<b>2. PREMESSA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Obiettivi del documento .....	17
2.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento .....	18
2.3. Contesto normativo di riferimento .....	20
<b>3. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO.....</b>	<b>22</b>
3.1. Consiglio di Amministrazione.....	22
3.2. Comitato Amministratori Indipendenti.....	22
3.3. Collegio Sindacale .....	23
3.4. Assemblea dei Soci .....	24
3.5. Funzione Internal Audit .....	24
3.6. Funzione Compliance .....	24
3.7. Funzione Risk Management.....	24
3.8. Direzione Affari Societari e Partecipazioni .....	25
3.9. Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati.....	25
3.10. Direzione Credito .....	26
3.11. Servizio Sviluppo Organizzativo, demand e ppm .....	27
3.12. Servizio Segnalazioni di Vigilanza.....	27
<b>4. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA AFFILIATA .....</b>	<b>28</b>
4.1. Consiglio di Amministrazione.....	28
4.2. Amministratore/i Indipendente/I .....	28
4.3. Collegio Sindacale .....	29

4.4.	Referente in materia di Soggetti Collegati .....	30
4.5.	Direzione Credito .....	30
4.6.	Referente Risk Management .....	30
4.7.	Ufficio preposto alle Segnalazioni di Vigilanza .....	31
<b>5.</b>	<b>RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO DIVERSE DALLE BANCHE .....</b>	<b>31</b>
5.1.	Consiglio di Amministrazione .....	31
5.2.	Referente operazioni Soggetti Collegati .....	32
5.3.	Funzione di Risk Management .....	32
5.3.1.	Società del Gruppo Bancario diverse dalle banche affiliate dotate di una funzione risk management interna	32
5.3.2.	Società del Gruppo Bancario diverse dalle banche affiliate non dotate di una funzione risk management interna	33
5.4.	Ufficio preposto alla contribuzione alle segnalazioni di vigilanza consolidate .....	33
<b>6.</b>	<b>PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO .....</b>	<b>33</b>
6.1.	Registri unici di gruppo .....	34
6.2.	Registri Individuali .....	34
6.2.1.	Altri dipendenti e collaboratori in potenziale conflitto di interessi .....	34
6.2.2.	Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36	36
<b>7.</b>	<b>SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI A RISCHIO DI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>38</b>
<b>8.</b>	<b>SISTEMI INFORMATIVI .....</b>	<b>40</b>
<b>9.</b>	<b>LIMITI PRUDENZIALI .....</b>	<b>41</b>
<b>10.</b>	<b>LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO .....</b>	<b>43</b>

<b>11. LE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI .....</b>	<b>44</b>
<b>11.1. Attività di raccolta e aggiornamento delle schede e relativo censimento nei Registri individuali e di Gruppo .....</b>	<b>45</b>
<b>11.2. Controlli sul Registro dei soggetti collegati 285.....</b>	<b>47</b>
<b>11.3. Classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati .....</b>	<b>48</b>
11.3.1. Casi di esclusione ed esenzione .....	49
11.3.1.1. Fattispecie rientranti nei casi di esclusione .....	49
11.3.1.2. Operazioni rientranti nei casi di esenzione.....	49
a) Operazioni con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario; (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza Notevole.....	51
b) Operazioni rientranti in una delibera-quadro .....	52
c) Operazioni urgenti.....	53
11.3.1.3. Revisione delle operazioni con Soggetti Collegati .....	53
11.3.2. Operazioni di Minore Rilevanza .....	54
11.3.3. Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	54
11.3.4. Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB.....	55
<b>11.4. Procedure deliberative della Capogruppo.....</b>	<b>55</b>
11.4.1. Fase preliminare.....	55
11.4.2. Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza .....	56
11.4.2.1. Fase istruttoria (o pre-deliberativa) .....	56
11.4.2.2. Fase deliberativa .....	58
11.4.3. Operazioni cumulate .....	59
11.4.4. Operazioni rientranti nei casi di esenzione .....	59
11.4.4.1. Operazioni di importo esiguo.....	59
11.4.4.2. Operazioni ordinarie .....	59
11.4.4.3. <i>Operazioni</i> con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario; (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza Notevole .....	60
11.4.4.4. Operazioni rientranti in una delibera-quadro .....	60
11.4.5. Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB.....	61
<b>11.5. Procedure deliberative delle Banche Affiliate .....</b>	<b>62</b>
11.5.1. Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza .....	63
11.5.2. Operazioni cumulate .....	65
11.5.3. Operazioni rientranti nei casi di esenzione .....	65
11.5.4. Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB.....	65
<b>11.6. Procedure deliberative delle Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche .....</b>	<b>66</b>
11.6.1. Società del gruppo bancario controllate dalla Capogruppo .....	67
11.6.2. Società del gruppo bancario controllate dalle Banche Affiliate .....	68

11.7. Processi di controllo.....	69
11.8. Segnalazioni di Vigilanza .....	70
<b>12. ALLEGATI.....</b>	<b>70</b>
ALLEGATO 1: FLUSSI INFORMATIVI.....	71
ALLEGATO 2: TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE.....	81

## 1. Glossario

Ai fini del presente Regolamento:

- **“Attività di rischio”** indica le esposizioni nette definite in coerenza con la disciplina in materia di *“Grandi Esposizioni”* prevista dal Regolamento UE n. 575/2013 (Parte 4, articolo 389), nonché con le previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i..
- **“Amministratori Indipendenti”** ai fini della disciplina dei Soggetti Collegati l'amministratore indipendente è colui che:
  - a) è munito dei requisiti di indipendenza statutariamente sanciti;
  - b) non ha interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391, c.c. (è considerato rilevante ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società);
  - c) non è controparte dell'operazione o Soggetto Collegato nella stessa;

Si precisa che l'amministratore indipendente non può essere un amministratore esecutivo, ovvero non può essere membro del Comitato Esecutivo né essere destinatario di deleghe né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

- **“Banca/Banche Affiliata/e”** indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse *Raiffeisen* aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione;
- **“Capogruppo”** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- **“Comitato degli Amministratori Indipendenti”** o **“Comitato”** indica il comitato–endo-consiliare della Capogruppo con responsabilità in relazione all'iter deliberativo relativo a operazioni con soggetti collegati, istituito ai sensi della Circolare 285/2013;
- **“Controllo”** indica, ai sensi dell'articolo 23 TUB:
  - a) i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, c.c.;
  - b) il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
  - c) i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa: tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“Disegno unitario”**: indica quell'insieme di operazioni, anche di carattere non omogeneo, compiute nel corso del medesimo esercizio con lo stesso Soggetto Collegato (inteso come parte correlata e relativi soggetti connessi), svolte con l'obiettivo di perseguire un'unica finalità; ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato.
- **“Esponenti aziendali”**: indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. Con particolare riferimento a:
  - **Sindaci supplenti**: sono chiamati a svolgere la funzione di controllo solo nel momento in cui subentrano ai sindaci effettivi. Pertanto, non rientrano nella definizione di esponenti aziendali. Le dichiarazioni rilasciate dai supplenti dovranno essere comunque acquisite in sede di nomina, ma verranno censite solo al momento del subentro. I medesimi soggetti devono essere, invece, compresi nel perimetro ex art. 136 TUB.
  - **Condirettore**: rientra nella definizione di esponente aziendale in quanto svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.



- **Vice Direttore:** la singola banca dovrà valutare, caso per caso, in funzione del profilo di ruolo e delle deleghe effettivamente assegnate, l'opportunità di considerarlo quale parte correlata, sulla base della definizione sopra riportata.
- **"Fondi propri"** indica la somma del capitale di classe 1 e di classe 2 di un ente, così come disciplinato nella Parte Due "Fondi Propri" del Regolamento UE N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR);
- **"Funzioni Aziendali di Controllo"** indica la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio (AML) e la Funzione di revisione interna (Internal Audit);
- **"Gruppo Bancario Cooperativo"/Gruppo Bancario:** Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo;
- **"Indice di controvalore"** indica il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

- **"Indice di rilevanza dell'attivo"** indica il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca, comprese le poste fuori bilancio. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- **“Influenza Notevole”** indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
  - a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
  - b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto: tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;
  - c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “Operazioni di Maggiore Rilevanza” come definite nel presente documento –, lo scambio di personale manageriale e la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte

indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“Influenza significativa” ai sensi delle Disposizioni ex CRDV:** in assenza di una definizione normativa, si rimanda alla definizione di “Influenza Notevole” di cui sopra da coordinare con le previsioni in materia di “Partecipazione qualificata”;
- **“Intermediari Vigilati”** indica le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell’ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
- **“Operazione con Soggetti Collegati”** significa la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:
  - i. quelle effettuate tra componenti di un Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto (per tale intendendosi il rapporto esistente tra una singola società che detiene, in via diretta e indiretta, l’intero capitale sociale di altra società);
  - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
  - iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, tra cui le operazioni di prestito obbligazionario effettuate dalle Banche Affiliate verso la Capogruppo perché rientranti tra le operazioni di trasferimento fondi infragruppo<sup>1</sup>;
  - iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Si precisa altresì che non configurano nuove operazioni con Soggetti Collegati le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato in bonis (c.d. “rinnovi di fidi a revoca” a fini meramente interni) che non comportano una modifica del rapporto creditizio, in condizioni di stabilità del profilo di rischio. Lo

---

<sup>1</sup> Linee collateralizzate, linee estere di cassa, linee finanziarie non garantite.

stesso vale per eventuali delibere tecniche, come individuate nell'ambito della normativa interna di Gruppo sul Credito, assunte a valere di finanziamenti concessi a Soggetti Collegati.

Tale esclusione dell'applicazione della disciplina vale a condizione che l'operazione abbia seguito almeno una volta l'iter ordinario previsto dalla normativa in base alla tipologia ed all'importo dell'operazione e sia quindi stata oggetto di valutazione da parte degli organi competenti a seguito della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo.

Eventuali revisioni delle operazioni verso Soggetti Collegati, diverse da quelle sopra identificate, (intendendosi qualsiasi variazione dei termini dell'operazione, comprese eventuali variazioni delle condizioni economiche applicate all'operazione o più in generale dei termini contrattuali), si qualificano come nuova operazione e quindi devono essere sottoposte all'iter previsto dal presente Regolamento in base alla tipologia e all'importo dell'operazione.

- **“Operazioni Cumulate”** indica le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un Disegno Unitario (comprese quelle di importo esiguo), nel corso del medesimo anno solare, da uno stesso Soggetto Collegato cumulate tra loro ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;
- **“Operazioni di Importo Esiguo”** indica le operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di Maggiore e Minore Rilevanza;
- **“Operazione di Maggiore Rilevanza”**, indica l'operazione con Soggetti Collegati identificata nell'Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE, colonna “Operazioni di maggiore rilevanza”, in base a criteri quantitativi e qualitativi determinati con riferimento alle diverse tipologie di operazione;
- **“Operazione di Minore Rilevanza”**, indica l'operazione con Soggetti Collegati identificata nell'Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE, colonna “Operazioni di minore rilevanza”, in base a criteri quantitativi e qualitativi determinati con riferimento alle diverse tipologie di operazione;
- **“Operazione Ordinaria”**, indica l'Operazione con Soggetti Collegati, non di Maggiore Rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Società del Gruppo Bancario e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Tali operazioni sono individuate sulla base di tutti i seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- **“Parte Correlata”** indica i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo, le Banche Affiliate e/o gli ulteriori Intermediari Vigilati facenti parte del Gruppo:
  1. l'esponente aziendale;

2. il partecipante, da intendersi come ciascun soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss., TUB;
  3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  4. la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Capogruppo o una Società del Gruppo sia in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole.
- **“Parte Correlata ai fini dell’articolo 88 della Direttiva 2013/36 (c.d. CRD V)”**: indica i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca e i soggetti ad essi riconducibili.

In particolare, si intendono riconducibili ai componenti dell'organo di gestione della Capogruppo e delle Banche Affiliate per gli adempimenti previsti dal presente paragrafo:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
  - b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o siano membri dell'organo di gestione.
- **“Parte correlata non finanziaria”**: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non-finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle Banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- **“Partecipazione qualificata”** indica una Partecipazione, diretta o indiretta, in un'impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa. A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 % del capitale dell'impresa partecipata;

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati e in presenza di un legame durevole, le seguenti fattispecie:

- a) il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
  - b) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di equity di cui al precedente punto a), comportino per la banca, il gruppo bancario e/o gli intermediari finanziari l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
  - c) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca, per il gruppo bancario e/o gli intermediari finanziari l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca e/o gli intermediari finanziari, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.
- **"Società Controllate"** indica l'insieme delle Banche Affiliate e di tutte le altre Società controllate a fini civilistici direttamente o indirettamente dalla Capogruppo e/o dalle Banche Affiliate;
  - **"Società Controllate dalle Banche Affiliate"** indica le "Società Controllate" direttamente dalle Banche Affiliate;
  - **"Società Controllate dalla Capogruppo"** indica le "Società Controllate" direttamente dalla Capogruppo, escluse le "Società Controllate dalle Banche Affiliate";
  - **"Società del Gruppo Bancario"** indica le Banche Affiliate, le altre Banche, le Società finanziarie o strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo e /o dalle Banche Affiliate e rientranti nel Gruppo Bancario ai fini di Vigilanza;
  - **"Società del Gruppo Bancario Controllate dalle Banche Affiliate"** indica le "Società del Gruppo Bancario" riferite alle sole Banche Affiliate;

- **“Società del Gruppo Bancario Controllate dalla Capogruppo”** indica le “Società del Gruppo Bancario” riferite alla sola Capogruppo, escluse le Banche Affiliate e le “Società del Gruppo Bancario controllate dalla Banche Affiliate;
- **“Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche”** indica le “Società del Gruppo Bancario” escluse le Banche Affiliate e le altre Banche;
- **“Soggetti Connessi”** indica:
  1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
  2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
  3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- **“Soggetto Collegato”** indica l’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, la Capogruppo e le singole Banche Affiliate fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla Capogruppo per l’intero Gruppo;
- **“Stretti Familiari”** indica i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo;

## 2. Premessa

### 2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, contenuta nella Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. (di seguito le "Disposizioni"), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le Banche e le Capogruppo, nei casi di gruppo bancario, si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

Tali presidi includono la previsione di limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati (Parti Correlate e soggetti a queste connessi), l'adozione di specifici iter deliberativi ad integrazione dei predetti limiti prudenziali, nonché di specifici assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, la Sezione III delle Disposizioni individua l'iter di definizione dell'iter deliberativo e un insieme di regole minimali alla base delle attività necessarie per il compimento delle Operazioni con Soggetti Collegati.

La Sezione IV, d'altro canto, pone specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni, prescrivendo che la Banca o, nel caso di Gruppo Bancario, la Capogruppo approvi e riveda con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Il presente Regolamento di Gruppo per la Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati (di seguito il "Regolamento") ha quindi lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ("**Cassa Centrale Banca**" o la "**Capogruppo**") e dalle Società del Gruppo Bancario, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni.

Infine, come ben evidenziato dal paragrafo 2 della Sezione I del Capitolo 11 della Circolare 285, la disciplina di cui trattasi va letta congiuntamente con le altre norme dell'ordinamento volte a prevenire l'insorgenza e a presidiare adeguatamente i conflitti d'interessi nell'ambito dell'attività bancaria e finanziaria.



In quest'ottica, va anzitutto ricordato l'art. 136 ("Obbligazioni degli esponenti bancari") del TUB, il quale, riprendendo ed ampliando quanto in precedenza stabilito dall'art. 38 della Legge Bancaria, prevede che – fermo il disposto dell'art. 2391 c.c. – l'esponente bancario non possa contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa unanime deliberazione dell'organo di amministrazione, assunta con l'astensione dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

## 2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento, e i suoi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta della Direzione Affari Societari e Partecipazioni e con il parere della Direzione Compliance.

Il Regolamento deve essere sottoposto anche al parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale quale giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni.

Nella formulazione dei pareri citati, il Comitato degli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale si avvalgono delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze. In particolare:

- **la Funzione *Compliance* della Capogruppo** verifica la conformità del presente Regolamento alla normativa di riferimento;
- **la Funzione di *Risk Management* della Capogruppo** verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Capogruppo e delle Banche Affiliate, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica del Gruppo.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni, la Capogruppo approva e rivede **con una cadenza almeno triennale** le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati stabilite nell'ambito del presente Regolamento.

La Capogruppo provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo.

Il Regolamento si applica alla Capogruppo ed alle Società del Gruppo Bancario che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione.

Le Banche Affiliate, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere vincolante dei rispettivi amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, recepiscono il presente Regolamento definendo eventuali soglie individuali di importo esiguo in coerenza con le previsioni ivi previste.

Le Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche Affiliate, recepiscono il presente Regolamento definendo eventuali soglie individuali di importo esiguo in coerenza con le previsioni ivi previste con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione e previo parere vincolante del Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo per le Società controllate direttamente dalla Capogruppo e per le Società controllate direttamente dalle Banche Affiliate dal/dagli Amministratori Indipendente/i della singola Banca controllante e del Collegio Sindacale (ove presente).

Inoltre, il Regolamento è comunicato all'Assemblea dei soci della Capogruppo e delle Società del Gruppo Bancario e tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti.

Il presente Regolamento e gli eventuali successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet della Capogruppo e delle singole Banche Affiliate.

## 2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- **Disposizioni di vigilanza per le banche” – Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:**
  - Parte III Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati”;
- **Articolo 53, comma 4 e ss., TUB**, in base al quale la Banca d’Italia: (i) disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle Banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; (ii) ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio; (iii) disciplina i conflitti di interesse tra le Banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- **Articolo 67, comma 1, lettere b) e d), TUB**, in base al quale la Banca d’Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

Vengono, inoltre, in rilievo:

- **Direttiva 2013/36/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e successivi aggiornamenti, art. 88 paragrafo 1 (**c.d. CRD IV**);
- **Regolamento (UE) n. 575** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti;
- **L'articolo 136, TUB**, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della Capogruppo o delle Banche Affiliate, con i rispettivi esponenti nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- **Gli articoli 2391 c.c.**, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate;
- con specifico riferimento al Gruppo Bancario Cooperativo, **la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013**, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche (in particolare la Parte III, Capitolo 6);
- con specifico riferimento l'informazione finanziaria periodica resta ferma l'applicazione delle norme di legge e dei **principi contabili internazionali ai fini della predisposizione del bilancio annuale e semestrale (in conformità allo IAS 24)**, che include una specifica rendicontazione delle operazioni con parti correlate, come definite dai principi stessi.

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:

- Contratto di Coesione
- Statuto della Capogruppo e Statuti delle Banche Affiliate
- Normativa interna di Gruppo relativa al Comitato degli Amministratori Indipendenti
- Normativa interna di Gruppo sulla gestione dei conflitti di interesse.

Si riporta inoltre un elenco di ulteriore normativa interna, che si affianca e coordina con la materia oggetto del presente Regolamento:

- Normativa interna di Gruppo sul Credito
- Normativa interna in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie
- Normativa interna di Gruppo in materia di investimenti partecipativi
- Normativa interna di Gruppo in materia di investimenti immobiliari
- Normativa interna di Gruppo per la gestione delle operazioni personali

- Normativa interna di Gruppo sul Risk Appetite Framework
- Normativa interna di Gruppo in materia di acquisti di beni e servizi.

### 3. Ruoli e responsabilità della Capogruppo

Di seguito si riporta il dettaglio, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presente Regolamento.

#### 3.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- Approva, su proposta della Direzione Affari Societari e Partecipazioni e con il parere della Direzione Compliance, il presente Regolamento ed eventuali modifiche o integrazioni, tenendo conto del parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale;
- è competente per l'adozione delle delibere-quadro;
- valuta le proposte di deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati che la Capogruppo intende realizzare, tenendo conto del parere espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti e dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, ad esclusione delle operazioni rientranti nei casi di esenzione o che siano deliberate dagli organi delegati;
- esprime il proprio assenso allo svolgimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza che le Società del Gruppo Bancario intendono realizzare, nei casi previsti dal presente Regolamento;
- approva, tenendo conto del parere del Collegio Sindacale, il piano di rientro, redatto nel caso in cui si superino i limiti sulle esposizioni verso Soggetti Collegati.

#### 3.2. COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Comitato Amministratori Indipendenti:

- esprime il proprio parere vincolante in merito al Regolamento, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni. Nella formulazione del parere citato, si avvale delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze;
- interviene, in sede di istruttoria, se interpellato, in merito alla qualificazione o sugli importi di un'Operazione con Soggetti Collegati che la Capogruppo intende realizzare, che comporti l'applicazione di un diverso iter deliberativo o di un caso di esenzione;
- esprime il proprio parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse del Gruppo al compimento, da parte della Capogruppo (o delle Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo prive di Amministratori Indipendenti), di un'Operazione con Soggetti Collegati (ad eccezione di quelle rientranti nei casi di esenzione), nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In

tale sede, rappresenta anche eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase di pre-istruttoria e istruttoria ai soggetti competenti a deliberare;

- adempie agli obblighi di competenza del Comitato degli Amministratori Indipendenti definiti nel presente regolamento per le Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo;
- svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- riceve i flussi informativi periodici in materia di operazioni con Soggetti Collegati e attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dal presente Regolamento.

### **3.3. COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale:

- esprime il proprio parere vincolante in merito al Regolamento, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni. Nella formulazione del parere citato, si avvale delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze;
- con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che la Capogruppo intende realizzare, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, esprime un parere preventivo non vincolante in merito;
- esprime il proprio voto in merito alle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB, che la Capogruppo intende realizzare;
- esprime il proprio parere in merito al piano di rientro, redatto nel caso in cui si superino i limiti sulle esposizioni verso Soggetti Collegati.

### **3.4. ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci riceve informativa almeno annuale in merito a eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato e/o dal Collegio Sindacale.

### **3.5. FUNZIONE INTERNAL AUDIT**

La Funzione Internal Audit:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;

- segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e all'organo con funzione di supervisione strategica;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse. Se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

### **3.6. FUNZIONE COMPLIANCE**

La Funzione Compliance:

- verifica la conformità del presente Regolamento alla normativa di riferimento;
- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

### **3.7. FUNZIONE RISK MANAGEMENT**

La Funzione Risk Management:

- verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Capogruppo e delle Banche Affiliate, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica del Gruppo;
- valuta le richieste di verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio individuali, nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati che la Capogruppo intende realizzare comporti l'assunzione di attività di rischio, derivanti dai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria;
- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e nelle delibere annuali relative ai limiti;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni e segnala eventuali superamenti dei limiti posti dalla normativa;
- svolge attività di consulenza alle Società del Gruppo Bancario con riferimento al proprio ambito di competenza.

### **3.8. DIREZIONE AFFARI SOCIETARI E PARTECIPAZIONI**

La Direzione Affari Societari e Partecipazioni:

- si occupa del coordinamento e del monitoraggio della materia in ambito Soggetti Collegati all'interno del Gruppo, anche per il tramite dell'emanazione di eventuali procedure e/o istruzioni operative.

### **3.9. UFFICIO MONITORAGGIO SOGGETTI COLLEGATI**

L'Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati:

- assicura la raccolta e la corretta compilazione delle schede di censimento della Capogruppo e la distribuzione della modulistica aggiornata;
- assicura l'esatta attribuzione dei legami ai fini del censimento nei Registri;
- assicura il censimento dei soggetti collegati di Capogruppo all'interno del sistema informativo, avvalendosi anche degli strumenti di consultazione camerale disponibili;
- assicura la conservazione delle schede di censimento ed il processo di aggiornamento infra-annuale in caso di modifiche delle dichiarazioni avanzate su iniziativa di singoli esponenti;
- fornisce supporto in merito alle casistiche dubbie ed alla definizione del perimetro dei soggetti connessi;
- gestisce gli interventi inerenti i Registri Individuali;
- fornisce supporto alle Società del Gruppo Bancario in merito all'identificazione della tipologia di Operazioni con Soggetti Collegati;
- fornisce supporto in merito al corretto utilizzo dei Workflow messi a disposizione per le richieste di autorizzazione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalle Società del Gruppo Bancario che necessitano di un passaggio in Capogruppo in base a quanto previsto dal presente Regolamento;
- fornisce consulenza alle Società del Gruppo Bancario nella predisposizione dei flussi informativi periodici previsti dal presente Regolamento;
- coordina la predisposizione dei flussi informativi periodici a cura della Capogruppo, previsti dal presente Regolamento;
- elabora il piano di rientro nel caso si verifichi un superamento dei limiti alle attività di rischio verso Soggetti Collegati a seguito segnalazione della Direzione Risk Management di Capogruppo, entro 45 giorni dalla segnalazione.

### **3.10. DIREZIONE CREDITO**

La Direzione Credito:

- in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni:
  - cura, ove ne ricorrano i presupposti, l'inserimento di Soggetti Collegati nei gruppi di rischio;



- riscontra le richieste di inserimento in gruppi di rischio di Soggetti Collegati; al pari di tutti i gruppi di rischio comprensivi di soggetti affidati dalle Banche Affiliate, il processo di definizione dei gruppi di rischio prevede la proposta della costituzione o dell'integrazione del gruppo di rischio a cura della Banca affidante e l'intervento della Capogruppo a validare, modificare o respingere le richieste formulate dalla Banca Affiliata;
- comunica **all'Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati** eventuali legami tra soggetti collegati riscontrati durante l'ordinaria attività di gestione dei gruppi di rischio e che non risultino correttamente censiti nei registri di competenza; l'Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati, se ritiene fondata la segnalazione, contatta l'Esponente aziendale interessato – anche per il tramite della Banca Affiliata - per l'opportuna integrazione della dichiarazione e del registro di competenza;
- gestisce le funzioni del sistema informativo deputate a produrre le informazioni riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36.

### 3.11. SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, DEMAND E PPM

Il Servizio Sviluppo Organizzativo, Demand e PPM

- contribuisce alla definizione della prioritizzazione delle esigenze di intervento in ambito Soggetti Collegati alla luce del contesto generale, tenendo in considerazione i vincoli temporali e le priorità individuali indicate dalle singole Direzioni Richiedenti e/o dagli Organi Societari di Capogruppo, comunicando ad Allitude e alle Società Prodotto i risultati della fase di prioritizzazione per il corretto inserimento delle attività a Piano Operativo ICT;
- supporta le Direzioni Richiedenti, in particolare la Direzione Affari Societari e Partecipazioni e la Direzione Crediti, nella enucleazione e formalizzazione dei Requisiti Utente, anche attraverso l'ingaggio e il coinvolgimento delle Funzioni di Capogruppo specialistiche impattate nella analisi funzionale per la gestione dei Soggetti Collegati (ad. esempio le Funzioni aziendali di Controllo) e di Allitude;
- cura le attività di coordinamento dei Progetti per gli ambiti di propria competenza e con impatto lato Utente interagendo con i Project Manager IT per gli ambiti tecnico-informatici che sono in perimetro Allitude o Società Prodotto;
- contribuisce per gli ambiti di propria competenza alla predisposizione della documentazione di stato avanzamento lavori dei Progetti del Piano Operativo ICT di Gruppo raccogliendo informazioni da Allitude e Società Prodotto e integrando le eventuali attività in perimetro Utente in modo da fornire una visione e rappresentazione d'insieme;
- supporta le Direzioni Richiedenti per gli aspetti di natura tecnico-organizzativa partecipando ai periodici incontri di verifica con le Funzioni di Controllo o Organi Societari;
- supporta le Direzioni Richiedenti nell'esecuzione dei test Utente (UAT) prima dei rilasci in produzione;

### **3.12. SERVIZIO SEGNALAZIONI DI VIGILANZA**

Il Servizio Segnalazioni di Vigilanza:

- provvede ad inoltrare alla Banca d'Italia, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente, le segnalazioni relative alle attività di rischio e alle operazioni con Soggetti Collegati a livello individuale, nonché le segnalazioni dell'attività di rischio a livello consolidato.

## **4. Ruoli e responsabilità della Banca Affiliata**

Di seguito si riporta il dettaglio, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Banca Affiliata coinvolti nel presente Regolamento.

### **4.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera, previo parere vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, il recepimento del presente Regolamento e di eventuali modifiche e integrazioni dello stesso;
- è competente per l'adozione delle delibere-quadro e la determinazione dei criteri per l'identificazione delle operazioni ordinarie, in relazione alla specifica operatività della Banca Affiliata;
- valuta le proposte di deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati che la Banca Affiliata intende realizzare, ad esclusione di quelle rientranti in un caso di esenzione che siano deliberate da organi delegati. In tale sede, tiene anche conto del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti e dell'eventuale parere del Collegio Sindacale;
- richiede l'autorizzazione della Capogruppo per il perfezionamento delle Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza, anche se rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB nei termini previsti dal presente Regolamento;
- riceve i flussi informativi periodici in materia di operazioni con Soggetti Collegati e attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dal presente Regolamento.

### **4.2. AMMINISTRATORE/I INDIPENDENTE/I**

Fermi requisiti previsti per rivestire la qualifica di Amministratore Indipendente ai sensi delle Disposizioni e dello Statuto, ciascuna Banca Affiliata valuta, in base alle competenze ed ai requisiti dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli più idonei ad assumere i compiti attribuiti dalla normativa in materia di Soggetti Collegati.

Nel caso in cui tali compiti siano assegnati ad un unico soggetto, la Banca Affiliata provvede a nominare un supplente, munito dei medesimi requisiti, nel caso in cui il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione (controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c.).

L'Amministratore Indipendente o gli Amministratori Indipendenti (eventualmente riuniti in un Comitato):

- esprime il proprio parere vincolante in merito al Regolamento e alle sue integrazioni e modifiche;
- interviene, in sede di istruttoria, se interpellato in merito alla qualificazione o sugli importi di un'Operazione con Soggetti Collegati che la Banca Affiliata intende realizzare, che comporti l'applicazione di un diverso iter deliberativo o di un caso di esenzione;
- esprime il proprio parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca Affiliata al compimento di un'Operazione con Soggetti Collegati (ad eccezione di quelle rientranti nei casi di esenzione), nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale sede, rappresenta anche eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase di pre-istruttoria e istruttoria ai soggetti competenti a deliberare;
- adempie agli obblighi di competenza del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate;
- riceve i flussi informativi periodici in materia di operazioni con Soggetti Collegati e attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dal presente Regolamento.

### **4.3. COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale:

- esprime il proprio parere vincolante in merito al Regolamento;
- con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che la Banca Affiliata intende realizzare, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, esprime un parere preventivo non vincolante in merito;
- esprime il proprio voto in merito alle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB che la Banca Affiliata intende realizzare.

### **4.4. REFERENTE IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI**

Per le Banche Affiliate viene individuato un referente per la materia dei Soggetti Collegati, la cui funzione è assimilabile a quella dell'Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati di Capogruppo. Il Referente svolge inoltre

funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti, con gli Amministratori Indipendenti, con la Capogruppo o con le eventuali Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate. Tale Funzione, dovrà essere incardinata in una Struttura operativa della Banca Affiliata e pertanto non potrà essere svolta dai Referenti delle Funzioni di Controllo.

#### 4.5. DIREZIONE CREDITO

La Direzione Credito di ciascuna Banca:

- in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni:
  - cura, ove ne ricorrano i presupposti, l’inserimento di Soggetti Collegati della Banca Affiliata nei gruppi di rischio;
  - comunica **al Referente in materia di Soggetti Collegati** eventuali legami tra soggetti collegati riscontrati durante l’ordinaria attività di gestione dei gruppi di rischio e che non risultino correttamente censiti nei registri di competenza, con l’eventuale supporto della Direzione Credito di Capogruppo; il Referente, contatta l’esponente aziendale della Banca interessato per l’opportuna integrazione della scheda di censimento ed integra il registro di competenza;
- gestisce le funzioni del sistema informativo deputate a produrre le informazioni riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell’art. 88 della Direttiva 2013/36.

#### 4.6. REFERENTE RISK MANAGEMENT

Il Referente della Funzione di Risk Management presso le Banche Affiliate:

- valuta il rispetto dei limiti alle attività di rischio individuali, nel caso in cui l’Operazione con Soggetti Collegati che la Banca intende realizzare comporti l’assunzione di attività di rischio, sulla base delle richieste dei soggetti incaricati di svolgere le trattative e l’istruttoria;
- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- si interfaccia con la Funzione di Risk Management di Capogruppo.

#### 4.7. UFFICIO PREPOSTO ALLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

L’ufficio preposto alle segnalazioni di vigilanza della singola Banca Affiliata effettua le segnalazioni riferite alle attività di rischio e alle operazioni con Soggetti Collegati a livello individuale, nel rispetto della disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

## **5. Ruoli e responsabilità delle Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche**

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni, anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa vigente attraverso operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle componenti non bancarie del Gruppo, la Capogruppo individua apposite istruzioni e direttive, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, che le Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche devono rispettare nel compimento di Operazioni con Soggetti Collegati.

In particolare, per le Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche i compiti che la normativa assegna agli Amministratori Indipendenti sono svolti dal Comitato degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo per le Società del Gruppo Bancario Controllate direttamente dalla Capogruppo mentre per le Società del Gruppo Bancario Controllate dalle Banche Affiliate tali compiti sono svolti dagli Amministratori Indipendenti della Banca affiliata controllante.

Di seguito si riporta il dettaglio, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture delle Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche coinvolti nel presente Regolamento.

### **5.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera, previa acquisizione del parere vincolante degli Amministratori Indipendenti della controllante (Capogruppo o Banca Affiliata), il recepimento del presente Regolamento;
- valuta le proposte di Operazioni con Soggetti Collegati che la società intende realizzare, ad esclusione di quelle rientranti in un caso di esenzione che siano deliberate dagli organi delegati, e per le Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza sottopone in via preliminare l'operazione agli Amministratori Indipendenti della controllante per l'espressione del parere;
- richiede l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per il perfezionamento delle Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza nei termini previsti dal presente Regolamento;
- riceve i flussi informativi periodici in materia di operazioni con Soggetti Collegati e attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dal presente Regolamento.

### **5.2. REFERENTE OPERAZIONI SOGGETTI COLLEGATI**

Per le Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche viene individuato un referente all'interno di ciascuna società, con funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti tra la stessa società e la Capogruppo o la Banca

Affiliata che la controlla. Tale Funzione, dovrà essere incardinata in una Struttura operativa della Società e pertanto non potrà essere svolta dai Referenti / Responsabili delle Funzioni di Controllo, ove presenti.

### **5.3. FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT**

#### **5.3.1. SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO DIVERSE DALLE BANCHE AFFILIATE DOTATE DI UNA FUNZIONE RISK MANAGEMENT INTERNA**

Per queste Società, il Responsabile della Funzione, con il supporto della Direzione Risk Management di Capogruppo, qualora opportuno:

- verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Società, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica della stessa;
- valuta le richieste di verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio individuati, nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati che la Società intende realizzare comporti l'assunzione di attività di rischio, derivanti dai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria;
- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e nelle delibere annuali relative ai limiti;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

#### **5.3.2. SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO DIVERSE DALLE BANCHE AFFILIATE NON DOTATE DI UNA FUNZIONE RISK MANAGEMENT INTERNA**

Per queste Società, le attività dettagliate al paragrafo 5.3.1. – Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche Affiliate dotate di una funzione di Risk Management interna sono svolte dalla Direzione Risk Management di Capogruppo.

### **5.4. UFFICIO PREPOSTO ALLA CONTRIBUZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA CONSOLIDATE**

L'ufficio preposto alla contribuzione alle Segnalazioni di Vigilanza consolidate delle Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche Affiliate è tenuto, ove necessario, alla contribuzione alla segnalazione consolidata delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, secondo le istruzioni tempo per tempo fornite dalla Capogruppo.

## 6. Perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo

La Capogruppo identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle strutture operative delle Società del Gruppo Bancario.

Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Capogruppo e ciascuna Banca Affiliata o Intermediario Vigilato censiscono come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini sino al 2° grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Per l'applicazione a livello individuale della disciplina dei Soggetti Collegati, la Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo Bancario fanno riferimento al perimetro di Gruppo individuato dalla Capogruppo.

### 6.1. REGISTRI UNICI DI GRUPPO

Al fine di censire i Soggetti Collegati del Gruppo, sono istituiti e aggiornati i seguenti **Registri Unici di Gruppo**:

- **Registro dei Soggetti Collegati** (denominato anche solo "**Registro 285**"), la cui istituzione è prevista dalle Disposizioni di Vigilanza;
- **Registro delle Parti Correlate secondo il Principio Contabile Internazionale IAS24** (denominato anche solo "**Registro IAS24**").

### 6.2. REGISTRI INDIVIDUALI

Sono inoltre istituiti e aggiornati, sulla base della specifica normativa di riferimento, i seguenti **Registri Individuali**:

- **Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB** (denominato anche solo "**Registro 136**"), istituito in applicazione della disciplina prevista dall'art. 136 del Testo Unico Bancario e dal vigente "Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse";
- **Registro collegati Personale più Rilevante** (denominato anche solo "**Registro PPR**"), utilizzato per censire i soggetti identificati come personale più rilevante ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione.

- **Registro degli Affini** dove vengono censiti gli affini fino al secondo grado per tenere a disposizione tali informazioni per eventuali richieste di Banca d'Italia, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- **Registro esponenti ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36** (denominato anche solo "**Registro CRDV**") per documentare i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate e tenere a disposizione tali informazioni per eventuali richieste della Vigilanza.

### 6.2.1. ALTRI DIPENDENTI E COLLABORATORI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI

Posto che potenziali rischi di conflitti di interessi, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, collocati a diversi livelli gerarchico-funzionali, ciascuna Società del Gruppo Bancario presidia le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle Parti Correlate, possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

Il Gruppo identifica il perimetro di soggetti da prendere in considerazione a questi fini con il cd. "personale più rilevante" individuato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

A tal fine, presso la Capogruppo e le Banche Affiliate, è istituito nel sistema informativo il **Registro PPR** (per esteso: "Registro collegati Personale più Rilevante"), che viene utilizzato per censire i soggetti identificati come personale più rilevante, a livello individuale e consolidato, ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione.

La Struttura competente, di volta in volta individuata presso la Capogruppo e Banche Affiliate, individua e censisce nell'apposito Registro individuale PPR, il personale come sopra identificato e si impegna a tenerlo costantemente aggiornato nel caso intervengano modifiche.

Tale previsione si applica anche alle Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche Affiliate soggette alla disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione.

Le Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche Affiliate che non identificano il personale più rilevante a livello individuale, in quanto non soggette alla disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione, applicano comunque presidi coerenti con quelli rappresentati nel presente paragrafo, in riferimento al personale più rilevante identificato come tale a livello consolidato.



Oltre ad eventuali presidi previsti all'interno della regolamentazione interna (es. Codice Etico, Regolamento Disciplinare, ecc.), i soggetti rientranti in tale perimetro sono tenuti a dichiarare le situazioni di interesse nelle operazioni al livello gerarchico superiore tramite le modalità individuate in specifiche Procedure operative tempo per tempo adottate dalla Capogruppo a corredo del presente Regolamento.

Qualora il soggetto in conflitto di interesse abbia potere deliberativo o autorizzativo dell'operazione, si prevede l'attribuzione della competenza al livello gerarchico superiore.

Ove non rientranti già nella trattazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, le situazioni di interesse del "personale più rilevante" che siano state oggetto di dichiarazione e quelle che abbiano dato luogo ad astensione devono essere archiviate presso la Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo Bancario e rendicontate con periodicità almeno annuale al rispettivo Comitato degli Amministratori Indipendenti ovvero agli Amministratori Indipendenti ovvero, per le Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche, al Comitato Amministratori Indipendenti della controllante, tramite le modalità individuate in specifiche Procedure operative tempo per tempo adottate dalla Capogruppo a corredo del presente Regolamento.

#### **6.2.2. ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36**

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che "i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta", prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini del presente Regolamento.

La Capogruppo e le Banche Affiliate, pertanto, devono assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti riguardanti i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca e nei confronti dei soggetti ad essi riconducibili, in coerenza con la disposizione in esame. In particolare, si intendono riconducibili ai componenti dell'organo di gestione della Capogruppo e delle Banche del Gruppo ai fini degli adempimenti previsti dal presente paragrafo:

- a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
  - o detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;

- occupa posizioni dirigenziali<sup>2</sup> o è membro dell'organo di gestione.

Raccordando tale disciplina con i soggetti rilevanti ai fini del Registro 285 si evidenzia quanto segue:

- i componenti dell'organo di gestione vengono a coincidere con la definizione di esponenti aziendali ai fini della Circolare 285/2013;
- il perimetro dei soggetti ad essi riconducibili risulta essere così composto:
  - Coniuge/Convivente more uxorio/partner registrato ai sensi del diritto nazionale
  - Figlio (sia minorenni che maggiorenne) dell'esponente aziendale;
  - Genitore dell'esponente aziendale;
  - Società con partecipazione >10% detenuta dall'esponente aziendale;
  - Società con partecipazione >10% detenuta dallo stretto familiare;
  - Società nelle quali l'esponente aziendale occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratori o sindaco;
  - Società nelle quali lo stretto familiare occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratori o sindaco.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito ai soggetti ad essi riconducibili dalla **Direzione Credito della Capogruppo o della singola Banca** in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

A tal fine, presso la Capogruppo e le Banche Affiliate, è istituito nel sistema informativo il **Registro CRDV** (per esteso: "Registro esponenti ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36"), che viene utilizzato per censire i soggetti identificati ai punti sub a) e b).

Le Procedure tempo per tempo adottate dalla Capogruppo a corredo del presente Regolamento potranno stabilire misure di indirizzo e controllo.

---

<sup>2</sup> Per "**posizioni dirigenziali**" si intendono da ricomprendere i dirigenti con responsabilità strategiche come definiti ed individuati nel principio contabile IAS 24 ovvero: I **dirigenti con responsabilità strategiche** sono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società. Come linea guida, rientrano tra questi soggetti: Il Direttore Generale, Il Vice Direttore Generale, componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i dirigenti che riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.

## 7. Settori di attività e tipologie di rapporti a rischio di conflitti di interesse

Nell'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi situazioni di conflitti di interesse, si considerano tutti i beni, servizi e attività che la Capogruppo e le Società del Gruppo Bancario possono prestare e/o ricevere.

Il Gruppo individua le seguenti principali tipologie di operazioni con una parte correlata o con un soggetto collegato del Gruppo e relativi ambiti di operatività, tenuto conto delle attività svolte dalle Società del Gruppo Bancario, in relazione alle quali possono determinarsi situazioni di conflitti di interesse.

Si precisa che tale elenco si deve intendere come esemplificativo, ma non esaustivo rispetto ai possibili settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi situazioni di conflitti di interesse.

Ambito di operatività	Tipo di operatività
<b>Finanziamenti attivi</b> <b>(incluse operazioni di leasing)</b>	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati sia nella fase di erogazione (anche in sede di revisione dei fidi) sia nella fase di gestione del credito; nei casi di revisione non si considerano come nuove operazioni laddove siano invariati importi, condizioni e garanzie.
<b>Credito deteriorato NPE</b> <b>(UTP, sofferenze, accordi transattivi e passaggi a perdite)</b>	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la classificazione delle posizioni in default</li> <li>• la categorizzazione delle posizioni all'interno delle sotto-classificazioni appartenenti allo stato default (UTP, sofferenza)</li> <li>• il passaggio delle posizioni a perdita</li> <li>• gli accordi transattivi</li> </ul>

<b>Operazioni di raccolta a durata prestabilita</b>	Comprende i depositi con durata prestabilita (a titolo esemplificativo, i certificati di deposito, compresi quelli emessi per la raccolta di prestiti subordinati, i conti correnti vincolati e i depositi a risparmio vincolati); i depositi rimborsabili con preavviso (a titolo esemplificativo, i depositi a risparmio liberi e altri depositi non utilizzabili per pagamenti al dettaglio); le operazioni pronti contro termine passive. Tale categoria comprende anche i depositi negoziati dalla funzione tesoreria con la Clientela corporate ad esclusione delle operazioni collateral.
<b>Operazioni di raccolta non a durata prestabilita</b>	Comprende i conti correnti e gli altri depositi utilizzabili per pagamento al dettaglio ( a titolo esemplificativo carte di debito prepagate e/o ricaricabili)
<b>Operazioni di natura straordinaria</b>	Comprende le operazioni di fusione e scissione di azienda o ramo d'azienda, acquisto di partecipazioni e altre fattispecie previste dall'articolo 14.1 lettera c) del Contratto di Coesione
<b>Operazioni di compravendita immobiliare</b>	Comprende le operazioni di compravendita immobiliare
<b>Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento relativi al ciclo passivo</b>	Comprende gli acquisti, le forniture e, più in generale, il ciclo passivo
<b>Operazioni su beni immateriali</b>	Con particolare riferimento alla gestione dei marchi e dei brevetti
<b>Operazioni di locazione immobiliare</b>	Comprende le operazioni di locazioni immobiliare
<b>Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale: convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi</b>	Comprende le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/pubblicità, altre iniziative di marketing/editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Soggetti Collegati.
<b>Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro e di collaborazione</b>	Comprende i rapporti di lavoro con i collaboratori (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative, distacco a titolo oneroso, nonché i rapporti di lavoro a titolo subordinato ad esclusione dei compensi corrisposti agli esponenti

	aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche
<b>Attività di consulenza</b>	Comprende il supporto finanziario e consulenziale offerto dalle Società del Gruppo ai propri Clienti (a titolo meramente esemplificativo, supporto per operazioni di fusioni e acquisizioni, join venture, spin-off, attività di ristrutturazione finanziaria, emissioni di debito).
<b>Erogazioni Liberali</b>	Comprende i contributi deliberati a favori di enti quali ONLUS, associazioni, istituzioni religiosi a sostegno dello scopo sociale
<b>Altro</b>	Comprende tutte le ulteriori casistiche non contemplate dal presente elenco

## 8. Sistemi informativi

In conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono adottate procedure e sistemi informativi idonei volti a:

- censire i Soggetti Collegati;
- fornire a ogni Società del Gruppo Bancario una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati;
- registrare le Operazioni con Soggetti Collegati;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- adempiere alle segnalazioni di vigilanza.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalatici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi aziendali, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con Soggetti Collegati e assicurando che, ad ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

## 9. Limiti prudenziali

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati è contenuta all'interno dei limiti prudenziali previsti dalla Circ. 285 (Parte III, Cap. 11, Sez. II) in termini di attività di rischio rispetto ai fondi propri (a livello consolidato che individuale) differenziato per tipologia di Parte correlata.

<b>Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello consolidato</b>	<b>Parti correlate non finanziarie e relativi Soggetti Connessi</b>			
	Esponente aziendale	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali
	5%	5%	7,50%	7,50%
	<b>Altre Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi</b>			
	Esponente aziendale	Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali
	5%	7,5%	10%	10%
	<b>Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi</b>		<b>Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata finanziaria e relativi Soggetti Connessi</b>	
	15%		20%	
<b>Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello individuale <sup>3</sup></b>	20%			

Sono escluse dai limiti di cui al par. 1 le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione

<sup>3</sup> Le Banche Affiliate, nel rispetto dei limiti consolidati, possono assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro tale limite.

assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. A tal fine si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la Capogruppo, una Società del Gruppo Bancario e un Soggetto Collegato intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Società del Gruppo Bancario o della Capogruppo, uno o più limiti dovessero essere superati, le attività di rischio assunte devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, l'organo con funzione di gestione della Capogruppo, con il supporto della Direzione Affari Societari e Partecipazioni, su segnalazione della Direzione Risk Management, predispone entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 20 (venti) giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo o in una Società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Direzione Risk Management di Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

La Direzione Risk Management di Capogruppo, in quanto struttura deputata a monitorare nel continuo il rispetto dei limiti a livello individuale e consolidato, verifica il rispetto del piano di rientro, ne dà informativa all'organo di gestione supportandolo nel coordinare il contributo delle strutture aziendali coinvolte in caso di mancato rispetto di tale piano.

Inoltre, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, le eccedenze rispetto ai limiti previsti sono computate nella determinazione del capitale interno complessivo in sede ICAAP.

## **10. Livelli di propensione al rischio**

La Capogruppo definisce i livelli di propensione al rischio in coerenza e nell'ambito del Risk Appetite Framework, anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati, cumulativamente intesi, sia a livello individuale che consolidato. Nel processo di definizione delle soglie, può chiedere il contributo delle Società del Gruppo Bancario.

La verifica dei predetti parametri avviene periodicamente, con cadenza trimestrale a cura della Direzione Risk Management, nell'ambito di un apposito report sia a livello individuale che consolidato.

Nel caso in cui si rilevi il superamento delle soglie di propensione al rischio individuali o consolidate, la Capogruppo, attiva il processo di escalation secondo quanto definito nell'ambito della normativa interna di gruppo in materia di Risk Appetite Framework.

## **11. Le fasi del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e Soggetti Collegati**

Il processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati si suddivide nelle seguenti macro-fasi:

### **a) Raccolta ed aggiornamento delle schede e censimento nei Registri Individuali e di Gruppo:**

- ✓ l'insieme delle attività finalizzate alla rilevazione ed all'aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati di ciascuna Società del Gruppo Bancario;
- ✓ l'insieme delle attività di mappatura del perimetro delle Parti Correlate del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, ai sensi della Circolare n. 285 di Banca d'Italia, e del censimento delle relative informazioni in un apposito applicativo di gestione.

### **b) Controlli sul Registro dei Soggetti Collegati 285:**

- ✓ l'insieme delle attività finalizzate a garantire la correttezza ed il costante aggiornamento dei dati contenuti nel Registro dei Soggetti Collegati di Gruppo;

### **c) Classificazione delle operazioni con soggetti collegati:**

- ✓ l'insieme di attività finalizzate a riconoscere i Soggetti Collegati prima dell'avvio degli eventuali processi decisionali/autorizzativi, nonché a classificare l'operazione, secondo le definizioni indicate nel presente Regolamento;

### **d) Procedure deliberative declinate per la Capogruppo, per le Banche Affiliate e per le Società del Gruppo Bancario diverse dalla Banche:**



- ✓ **Fase preliminare:** l'insieme delle attività finalizzate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati;
- ✓ **Fase Istruttoria o pre deliberativa:** l'insieme delle attività finalizzate a trasmettere dati/informazioni agli Organi/soggetti competenti ad esaminare l'operazione in funzione del sistema procedurale predisposto;
- ✓ **Fase deliberativa:** l'insieme delle attività assegnate agli Organi/soggetti competenti, finalizzate ad approvare, perfezionare, registrare all'interno del sistema informativo aziendale le operazioni con Soggetti Collegati;

#### e) **Processi di controllo**

- ✓ l'insieme delle attività finalizzate a monitorare l'andamento delle singole operazioni (anche effettuate dalle Società del Gruppo Bancario) con le Parti Correlate e i Soggetti Collegati al fine di verificare l'eventuale superamento degli indici di rilevanza gestionali e/o di vigilanza (per le attività di rischio).

#### f) **Segnalazioni di Vigilanza**

- ✓ l'insieme delle attività finalizzate a predisporre le segnalazioni relative alle attività di rischio e alle operazioni con Soggetti Collegati a livello individuale e alle attività di rischio a livello consolidato all'Autorità di Vigilanza secondo la disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

#### g) **Flussi Informativi:**

- ✓ l'insieme di attività finalizzate a predisporre la reportistica necessaria ad effettuare la *disclosure* agli Organi di Amministrazione e Controllo e all'Assemblea dei soci delle Società del Gruppo Bancario come dettagliato negli Allegati 1 - FLUSSI INFORMATIVI al presente Regolamento.

## **11.1. ATTIVITÀ DI RACCOLTA E AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE E RELATIVO CENSIMENTO NEI REGISTRI INDIVIDUALI E DI GRUPPO**

La Capogruppo identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo, individuati al paragrafo 6. *Perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo* del presente Regolamento, sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle Società del Gruppo Bancario, istituendo ed aggiornando per quanto di rispettiva competenza, il Registro 285 (per esteso "Registro dei Soggetti Collegati").

L'aggiornamento nel continuo del Registro 285 avviene attraverso:

- l'aggiornamento costante dei Registri Individuali a cura di ciascuna Banca Affiliata;

- l'aggregazione dei Registri Individuali di ciascuna Banca Affiliata.

Gli Intermediari Vigilati, che presentino un patrimonio di vigilanza individuale maggiore del 2% dei fondi propri consolidati, saranno tenuti a raccogliere ai fini del censimento nel Registro 285, che avverrà tramite il socio di controllo (Capogruppo o Banca Affiliata), le dichiarazioni dei propri Esponenti aziendali sui rispettivi soggetti connessi. Al di sotto di tale soglia, saranno censiti come soggetti connessi nel Registro 285 solo le Società controllate dagli Intermediari medesimi.

Per le Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche saranno censite nel Registro 285, tramite il socio di riferimento (Capogruppo o Banca Affiliata), unicamente le relative Società controllate.

Ai fini delle attività di censimento nel Registro, per quanto non disciplinato nel presente documento, si rimanda a specifiche Procedure operative adottate tempo per tempo dalla Capogruppo a corredo del presente Regolamento.

Ciò premesso, per procedere all'identificazione e al censimento dei Soggetti Collegati, la Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo Bancario fanno riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle ulteriori informazioni a disposizione, anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

Sono adottate soluzioni informatiche idonee a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, al fine di fornire alla Capogruppo e ad ogni Società del Gruppo Bancario una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

I sistemi informatici assicurano inoltre che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

La Capogruppo e ciascuna Banca Affiliata predispongono e tramettono ad ogni Parte Correlata una scheda di censimento, tramite la modulistica fornita dalla Capogruppo, finalizzata alla rilevazione dei soggetti, rendendo il destinatario edotto circa i propri doveri ed avvisandolo circa i relativi possibili profili di responsabilità.

Si precisa che le informazioni sui Soggetti Collegati devono essere integrate con quelle censite in osservanza delle prescrizioni ex articolo 136, TUB e del Principio Contabile Internazionale (IAS) n. 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate.

La scheda di censimento deve essere redatta esclusivamente secondo le modalità ed in base alla modulistica fornite dalla Capogruppo.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate cooperano con le Società del Gruppo Bancario al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Connessi. È dovere delle Parti Correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sono a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

**L'Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati** della Capogruppo ed i corrispondenti Referenti presso le singole Società del Gruppo Bancario curano la raccolta delle schede, debitamente compilate e sottoscritte presso i relativi esponenti, per il censimento nei rispettivi sistemi informatici da parte delle funzioni deputate.

A tali fini vengono predisposte le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi, come dettagliate nelle specifiche Procedure e/o Istruzioni Operative adottate dalla Capogruppo tempo per tempo a corredo del presente Regolamento.

**L'Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati** della Capogruppo ed i corrispondenti Referenti presso le singole Società del Gruppo Bancario, in sede di aggiornamento dei dati relativi ai Soggetti Collegati, si interfacciano con la rispettiva **Direzione Credito**, quale funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici a livello di Gruppo, per assicurare la correttezza e completezza delle relazioni intercorrenti tra i soggetti identificati.

## **11.2. CONTROLLI SUL REGISTRO DEI SOGGETTI COLLEGATI 285**

**L'Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati** della Capogruppo e i corrispondenti Referenti delle singole Società del Gruppo Bancario provvedono all'acquisizione delle schede di censimento con cadenza almeno annuale e comunque ad ogni variazione del perimetro delle Parti Correlate, al fine di assicurare il costante aggiornamento del Registro.

Le strutture deputate all'apertura e alla gestione di rapporti con i Soggetti Collegati, ciascuna nell'ambito dell'attività di competenza, si coordinano con l'**Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati** della Capogruppo e verificano le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la Capogruppo e le Società del Gruppo Bancario, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso. La stessa attività viene svolta dalle Banche Affiliate per il tramite dei Referenti Soggetti Collegati.

A tali fini, in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo o della revisione delle posizioni, verificano le informazioni censite mediante:

- altre informazioni disponibili all'interno del Gruppo (quali i gruppi economici mappati ai fini del controllo sui grandi rischi);
- eventuali fonti esterne (Cerved, Centrale Rischi, ecc.).

L'impulso all'aggiornamento del registro dei Soggetti Collegati deve inoltre avvenire ad opera delle altre strutture aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo Bancario che, nell'ambito delle attività svolte, abbiano ricevuto comunicazione ovvero rilevino o abbiano comunque informazione di variazioni del perimetro dei Soggetti Collegati.

Le informazioni da cui deriva la necessità di modificare o integrare il registro dei Soggetti Collegati sono comunicate alle competenti funzioni per l'eventuale aggiornamento della scheda di censimento nonché ai fini dell'aggiornamento del registro dei Soggetti Collegati nel sistema informativo.

Per quanto non disciplinato nel presente documento circa l'attività di monitoraggio sui Registri Individuali e di Gruppo istituiti nel sistema informativo della Capogruppo e delle Banche Affiliate, si rimanda a specifiche Procedure operative adottate tempo per tempo dalla Capogruppo a corredo del presente Regolamento.

### **11.3. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

Nel presente capitolo sono esplicitate le regole atte a identificare:

- ✓ Le fattispecie non rientranti tra le operazioni con soggetti collegati
- ✓ le operazioni rientranti nei casi di esenzione dall'iter ordinario;
- ✓ le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- ✓ le Operazioni di Minore Rilevanza;
- ✓ le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex articolo 136, TUB.

La figura riportata in Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE individua, per singola categoria di operazione, la corrispondente definizione di controvalore e le relative soglie di classificazione.

#### **11.3.1. CASI DI ESCLUSIONE ED ESENZIONE**

##### **11.3.1.1. Fattispecie rientranti nei casi di esclusione**

In base alla normativa vigente, non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto (per tale intendendosi il rapporto esistente tra una singola società che detiene, in via diretta e indiretta, l'intero capitale sociale di altra società);
- ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, tra cui le operazioni di prestito obbligazionario effettuate dalle Banche Affiliate verso la Capogruppo perché rientranti tra le operazioni di trasferimento fondi infragruppo;
- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

#### 11.3.1.2. Operazioni rientranti nei casi di esenzione

Il Gruppo prevede procedure deliberative semplificate, che derogano - in tutto o in parte - alla disciplina prevista per le Operazioni con Soggetti Collegati, nei casi di seguito rappresentati:

- **Operazioni di importo esiguo:** si intendono di importo esiguo le operazioni come descritte ed individuate nell'Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE in base alla singola tipologia di operazione; si precisa che le Banche Affiliate possono adottare soglie differenti da quelle stabilite al presente paragrafo e riportate nell'Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE, comunque non superiori ai valori indicati, seguendo l'iter di cui al paragrafo 2.2 *Adozione, aggiornamento e diffusione del documento*
- **Operazioni ordinarie:** sono considerate ordinarie le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ove rientranti nell'ordinaria attività della Capogruppo e delle Società del Gruppo Bancario e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Il Gruppo valuta il carattere ordinario delle operazioni sulla base dei seguenti elementi:

- a) **l'oggetto dell'operazione:** sono operazioni ordinarie quelle che rientrano tra quelle tipiche del *business* aziendale del Gruppo; vi rientrano pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'attività di esercizio del credito ivi incluso il rilascio di garanzie, le operazioni di raccolta, l'acquisto, la vendita e il collocamento di strumenti finanziari, i servizi di incassi e pagamenti ed altri prodotti bancari tipici. Non vi rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli investimenti in beni immobili e partecipativi, le sponsorizzazioni, le liberalità, gli accordi transattivi.

- b) **la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Capogruppo e delle Banche Affiliate:** sono operazioni ordinarie quelle di cui sia accertata la ricorrenza non saltuaria (intesa come frequenza di esecuzione);
- c) **la dimensione dell'operazione:** sono operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano operazioni effettuate a controparti non correlate di analoga natura, entità e rischio;
- d) **la tipologia della controparte:** sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la tipologia della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);
- e) **la classificazione del rapporto:** non sono operazioni ordinarie quelle relative a crediti deteriorati, come individuate nella normativa di Gruppo in materia;
- f) **i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo:** sono operazioni ordinarie quelle a cui sono applicate condizioni in linea con quelle normalmente applicate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate per legge, a condizioni contrattuali standardizzate.

Per l'individuazione delle tipologie di operazioni, delle dimensioni e delle condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o *standard* nelle operazioni a favore di Soggetti Collegati del Gruppo relative alla propria operatività, la Capogruppo e le singole Società del Gruppo Bancario devono adottare apposita delibera con cadenza almeno annuale.

La delibera deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione di ogni Società del Gruppo Bancario, applicando procedure deliberative conformi a quelle previste per le Operazioni di Minore Rilevanza, e deve declinare in modo puntuale, tenendo conto della concreta attività svolta e sulla base dell'analisi della stessa, gli elementi da riscontrare a cura dell'organo deliberante cui sono demandate le operazioni così identificate.

Non si considerano dunque ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarità dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti, che dovranno essere esplicitati nell'ambito della delibera quadro. Tali funzioni richiamano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarità evidenziando i necessari riferimenti interni. Sulla base delle rendicontazioni periodiche ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta la correttezza dei criteri individuati.

**a) Operazioni con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario; (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza Notevole**

Alle operazioni con o tra:

(i) Banche Affiliate;

(ii) Società Controllate in modo totalitario (eccetto le casistiche disciplinate al paragrafo 11.3.1.1. Operazioni rientranti nei casi di esclusione);

(iii) Società Controllate in modo non totalitario;

(iv) Società sottoposte a Influenza Notevole;

si possono applicare procedure deliberative semplificate secondo quanto previsto al paragrafo 11.4.4.3. *Operazioni con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario; (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza Notevole del presente Regolamento, a condizione che nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.*

Tale esenzione si applica a tutte le Operazioni Infragrupo nel perimetro sopra identificato. Si precisa che per le operazioni che coinvolgono una Società Controllante e la sua controllata, l'esenzione vale solo per la controllante e non per la controllata.

Resta inteso che laddove non ci si avvalga dell'iter semplificato, tali operazioni dovranno essere deliberate secondo le procedure deliberative ordinarie, come previste dal presente Regolamento, non rendendosi in tal caso necessarie le verifiche preventive circa la presenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

Sono considerati interessi significativi di altri Soggetti Collegati di Gruppo le partecipazioni al capitale, diverse da quelle riconducibili al Gruppo, che comportino l'esercizio di Influenza Notevole (sempre che la medesima relazione partecipativa non costituisca l'unica ragione di assunzione della qualifica di Soggetto Collegato di Gruppo).

Ai fini dell'applicazione di tale esenzione, non costituisce interesse significativo la presenza di uno o più esponenti aziendali della Capogruppo o della Banca Affiliata negli organi con funzione di supervisione strategica o di controllo o nella Direzione Generale di una Società controllata o soggetta ad Influenza Notevole.

**b) Operazioni rientranti in una delibera-quadro**

Il Gruppo prevede la possibilità di adottare delibere-quadro relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, nei termini previsti dalle Disposizioni. In particolare, si stabilisce che eventuali delibere-quadro devono fare riferimento ad operazioni che presentano i seguenti requisiti:

- **specificità:** si intendono "specifiche" le operazioni che rientrano in una categoria determinata di Operazioni con Soggetti Collegati;

- **omogeneità:** si intendono “omogenee” le operazioni che hanno natura analoga e sono della medesima specie;
- **sufficiente determinatezza:** a titolo esemplificativo, l’operazione deve almeno riportare il prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento della delibera.

Sono da considerare operazioni che possono rientrare in una delibera-quadro, in particolare, le operazioni tra la Capogruppo e le Banche Affiliate, ove non già rientranti nei casi di esenzione come sopra declinati, ivi incluse le operazioni deliberate in esecuzione di quanto previsto dall’Accordo di Garanzia allegato al Contratto di Coesione.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni, le delibere-quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e sulla relativa attuazione deve essere data opportuna rendicontazione, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

La competenza per l’adozione di dette delibere-quadro è posta in capo al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o di ciascuna Banca Affiliata. Per le stesse trovano applicazione procedure deliberative conformi a quelle previste per le Operazioni di Minore o di Maggiore Rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo previsto delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

### ***c) Operazioni urgenti***

Sono da definirsi urgenti quelle operazioni il cui carattere di urgenza sia specificamente comprovato da parte dell’organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

Il Gruppo sceglie di non adottare procedure deliberative semplificate per tali operazioni.

### **11.3.1.3. Revisione delle operazioni con Soggetti Collegati**

Eventuali revisioni delle operazioni verso Soggetti Collegati (intendendosi qualsiasi variazione dei termini dell’operazione, comprese eventuali variazioni delle condizioni economiche applicate all’operazione o più in generale dei termini contrattuali), si qualificano come nuova operazione e quindi devono essere sottoposte all’iter previsto dal presente Regolamento in base alla tipologia ed all’importo dell’operazione.

Ciò premesso, il Gruppo introduce i seguenti casi di esclusione e stabilisce che non configurano operazioni con Soggetti Collegati:

- I. le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato in bonis (c.d. “rinnovi di fidi a revoca” a fini meramente interni) che non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio;
- II. eventuali delibere tecniche assunte a valere di finanziamenti concessi a soggetti collegati.



Si precisa che tale esclusione è applicabile solo alle delibere aventi ad oggetto operazioni che abbiano seguito almeno una volta l'iter ordinario previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, in base alla tipologia ed all'importo dell'operazione e siano quindi state oggetto di valutazione da parte degli organi competenti, a seguito della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo.

### **11.3.2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Ai fini dell'identificazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, il Gruppo tiene conto di specifici profili di natura qualitativa e quantitativa dell'operazione. Fatti salvi i limiti previsti per le operazioni di importo esiguo ed eccetto i casi identificati come fattispecie di esclusione, sono considerate di minore rilevanza le operazioni come descritte ed individuate nell'Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE in base a ciascun ambito di operatività e relativo indice di controvalore.

Il Gruppo applica soglie diversificate in base alla tipologia di operazione come identificate nell'Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE.

Le Operazioni di Minor Rilevanza possono essere tali per effetto di un importo singolo o per effetto del cumulo di singole operazioni di importo inferiore come disciplinato ai successivi *paragrafi 11.4.3. e 11.5.2. Operazioni Cumulate*.

### **11.3.3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Ai fini dell'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Gruppo tiene conto di specifici profili di natura qualitativa e quantitativa dell'operazione. Fatti salvi i casi identificati come fattispecie di esclusione, sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni come descritte ed individuate nell'Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE in base ad ambito di operatività e relativo indice di controvalore.

Il Gruppo applica soglie diversificate in base alla tipologia di operazione come identificate nell'Allegato 2 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere tali per effetto di un importo singolo o per effetto del cumulo di singole operazioni di importo inferiore come disciplinato ai successivi *paragrafi 11.4.3. e 11.5.2. Operazioni Cumulate*.

### **11.3.4. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136, TUB**

Per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano esponenti bancari o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB, si applicano le procedure deliberative previste al paragrafo 11.4.5. *Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB* del presente Regolamento.

## 11.4. PROCEDURE DELIBERATIVE DELLA CAPOGRUPPO

Il presente paragrafo disciplina le diverse procedure deliberative da applicare alle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo, a seconda che si tratti di (i) Operazioni di Maggiore Rilevanza; (ii) operazioni di Minore Rilevanza; (iii) operazioni rientranti nei casi di esenzione; (iii) operazioni rientranti anche nei casi di cui all'articolo 136, TUB.

### 11.4.1. FASE PRELIMINARE

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria in ordine ad un'Operazione con Soggetti Collegati (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori):

- verificano l'eventuale presenza del soggetto beneficiario dell'operazione nel registro dei Soggetti Collegati; qualora la controparte non sia presente nel registro dei Soggetti Collegati, ma sussista – da elementi istruttori – un'evidenza che porta a ritenere la controparte Soggetto Collegato, viene interessato l'**Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati** per la verifica e l'aggiornamento del registro stesso;
- nel caso in cui il sistema informatico non permetta un controllo automatizzato, l'esito della verifica condotta circa la presenza del soggetto beneficiario dell'operazione nel registro deve essere archiviato unitamente alla documentazione istruttoria;
- verificano, anche mediante i sistemi automatici previsti nel sistema informatico, eventualmente coadiuvati dal Risk Management, il rispetto dei limiti alle attività di rischio individuati, se l'Operazione comporta l'assunzione di attività di rischio. Qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
- identificano la tipologia dell'Operazione con Soggetti Collegati con il supporto dell'**Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati** e valutano se si tratti di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza ovvero di una operazione rientrante nei casi di esclusione / esenzione o di procedura ex art. 136 TUB, al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire. In caso di dubbio sulla qualificazione o sugli importi, che comporti l'applicazione di un diverso iter deliberativo o di un caso di esenzione, il Comitato degli Amministratori Indipendenti potrà essere interpellato in proposito in sede di istruttoria. Le proposte di deliberazione verso Soggetti Collegati, anche nei casi di

esclusione/esenzione, devono essere chiaramente presentate come tali all'organo deliberante, indicando gli elementi sulla base dei quali sono ritenute tali;

- nel caso in cui il sistema informatico non permetta una gestione automatizzata del processo, procedono ad un inserimento manuale delle operazioni poste in essere con Soggetti Collegati per garantire un corretto monitoraggio delle stesse.

Nel caso di operazioni la cui competenza a deliberare è rimessa, per legge o statuto, all'Assemblea dei soci, le regole previste dal presente paragrafo e dai paragrafi seguenti si applicano alla fase di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci.

## 11.4.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE E MINORE RILEVANZA

### 11.4.2.1. Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Nel caso di Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori), con il supporto **dell'Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati**, devono predisporre nei confronti del Comitato degli Amministratori Indipendenti uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo sull'operazione, che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini;
- le motivazioni, gli interessi dell'operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
  - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
  - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse del Gruppo;
- gli eventuali fattori di rischio per il Gruppo.

Tale istruttoria sarà trasmessa all'**Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati** che, dopo aver svolto le opportune verifiche e richiesti eventuali approfondimenti / integrazioni, si incaricherà di portarla all'attenzione del Comitato Amministratori Indipendenti.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni. I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria, di concerto con l'**Ufficio Monitoraggio Soggetti Collegati**, sono tenuti a fornire ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale.

In aggiunta a quanto sopra previsto, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il Comitato Amministratori Indipendenti deve essere coinvolto anche nelle fasi delle trattative e in quella istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo da seguire, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per il Gruppo.

Il Comitato, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In questa fase, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche del Gruppo o da uno o più esperti di propria scelta.

Con riferimento alle sole Operazioni di Maggiore Rilevanza, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza, viene inoltrata la richiesta al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera e vengono successivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato degli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale.

#### **11.4.2.2. Fase deliberativa**

La competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, a cui sono trasmessi il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale (solo nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza).

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura del Comitato e, se espresso, dal Collegio Sindacale, delibera in merito all'approvazione dell'operazione.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti e/o dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque eventualmente assunta, nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte del Comitato e/o dal Collegio Sindacale.

La delibera delle Operazioni con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Capogruppo e le Società del Gruppo Bancario;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato e/o dal Collegio Sindacale devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci come previsto nell'Allegato 1 – FLUSSI INFORMATIVI nella sezione dedicata ai Flussi Informativi di Capogruppo.

#### **11.4.3. OPERAZIONI CUMULATE**

Sono cumulate le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso del medesimo anno solare con il medesimo Soggetto Collegato, inteso come l'insieme costituito dalla Parte correlata e relativi soggetti connessi.

Ciò premesso, le procedure deliberative previste per le Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza si applicano qualora, nel corso del medesimo anno solare, siano concluse operazioni con le caratteristiche sopra descritte le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nei paragrafi 11.3.2. Operazioni di Minore Rilevanza e 11.3.3. Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Si precisa che:

- anche le operazioni di importo esiguo dovranno essere conteggiate nel cumulo;
- nel corso del medesimo anno solare le operazioni saranno cumulate anche dopo il raggiungimento della soglia di Maggiore o Minore rilevanza, non applicando quindi alcun azzeramento.

#### **11.4.4. OPERAZIONI RIENTRANTI NEI CASI DI ESENZIONE**

##### **11.4.4.1. Operazioni di importo esiguo**

Nel caso di operazioni di importo esiguo, non si applicano le procedure deliberative previste nei paragrafi 11.4. Procedure deliberative della Capogruppo e 11.4.2. Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza del

presente Regolamento. La delibera è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo attraverso il sistema delle deleghe interno.

#### **11.4.4.2. Operazioni ordinarie**

Nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati qualificate come ordinarie non si applicano le procedure deliberative previste nei paragrafi 11.4. Procedure deliberative della Capogruppo e *11.4.2. Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza* del presente Regolamento. La delibera è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo attraverso il sistema delle deleghe interno.

In ogni caso vanno adeguatamente documentati, nella delibera o nella documentazione a supporto della decisione assunta, gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi sopra richiamati.

Devono inoltre essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato definiti nell'Allegato 1- FLUSSI INFORMATIVI nella sezione dedicata ai Flussi Informativi di Capogruppo.

#### **11.4.4.3. Operazioni con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario; (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza Notevole**

Le operazioni con o tra :

(i) Banche Affiliate;

(ii) Società Controllate in modo totalitario (eccetto le casistiche disciplinate al paragrafo 11.3.1.1. Operazioni rientranti nei casi di esclusione);

(iii) Società Controllate in modo non totalitario;

(iv) Società sottoposte a Influenza Notevole,

quando nelle stesse non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati ai sensi del paragrafo 11.3.1.2. *Operazioni con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario; (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza Notevole*, non sono assoggettate alle procedure previste nei paragrafi *11.4 Procedure deliberative della Capogruppo e 11.4.2 Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza* del presente Regolamento. La delibera è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo attraverso il sistema delle deleghe interno.

In ogni caso, devono essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato definiti nell'Allegato 1- FLUSSI INFORMATIVI nella sezione dedicata ai Flussi Informativi di Capogruppo, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

#### **11.4.4.4. Operazioni rientranti in una delibera-quadro**

Le singole Operazioni con Soggetti Collegati, compiute a valere su delibere-quadro identificate a norma del paragrafo 11.3.1.2. lettera b) *Operazioni rientranti in una delibera-quadro* non sono assoggettate alle procedure previste nei paragrafi 11.4 *Procedure deliberative della Capogruppo* e 11.4.2 *Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza* del presente Regolamento. La delibera è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo attraverso il sistema delle deleghe interno o di eventuali soggetti delegati individuati nella delibera quadro. Qualora in sede di negoziazione o attuazione, l'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, presenti delle caratteristiche peculiari che non rientrano tra quelle deliberate, alla stessa si applicheranno le regole generali.

In ogni caso, devono essere garantiti i flussi informativi definiti al successivo nell'Allegato 1- FLUSSI INFORMATIVI nella sezione dedicata ai Flussi Informativi di Capogruppo.

#### **11.4.5. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136, TUB**

Fatto salvo quanto previsto nell'ambito del Regolamento di Gruppo sulla gestione dei conflitti di interesse in tema di interessi degli amministratori ai sensi dell'art. 2391 c.c.<sup>4</sup>, per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano anche esponenti bancari ai sensi dell'articolo 136, TUB, laddove le stesse ricadano nell'ambito di applicazione del medesimo articolo e non rientrino tra i casi di esenzione previsti dal paragrafo 11.3.1.2. *Operazioni rientranti nei casi di esenzione*, la Capogruppo applica le seguenti procedure deliberative:

##### **1) con riferimento alla fase istruttoria e pre-deliberativa:**

al Comitato degli Amministratori Indipendenti viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, da uno o più esperti di propria scelta. Il Comitato individua eventuali lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la

---

<sup>4</sup> Il riferimento è agli adempimenti posti in carico all'Amministratore "interessato" ai sensi dell'art. 2391 c.c.. ovvero al dovere di "dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata".

facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi deliberanti e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

## 2) con riferimento alla fase deliberativa:

la delibera è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136, TUB ovvero deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti con l'astensione del voto dell'Esponente Aziendale interessato e con l'approvazione di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Collegio Sindacale non sia presente al completo alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Affari Societari e Partecipazioni cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti. Nell'eventualità in cui la controparte rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB sia un sindaco, lo stesso deve astenersi dal voto sulla deliberazione.

La delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato, salvo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo, ma deve fornire:

- i. adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Capogruppo e le Società del Gruppo Bancario;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

## 11.5. PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE BANCHE AFFILIATE

Con riferimento alle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banche Affiliate trovano applicazione le procedure deliberative previste per la Capogruppo, con le integrazioni e modifiche di seguito descritte.

In linea generale, valgono le seguenti specifiche:

- la verifica preventiva di cui al paragrafo 11.4.1. *Fase preliminare* del rispetto dei limiti prudenziali e dei livelli di propensione alle attività di rischio a livello individuale è svolta dalla struttura proponente, con l'eventuale supporto del Referente Interno della Funzione di *Risk Management* della singola Banca Affiliata;



- i compiti attribuiti dal paragrafo 11.4.2. *Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza* al Comitato degli Amministratori Indipendenti sono assolti, nelle Banche Affiliate, dall’/dagli Amministratore/i Indipendente/i delle stesse eventualmente riuniti in un comitato endoconsiliare;
- nel flusso informativo predisposto per gli Amministratori indipendenti, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l’istruttoria (a titolo esemplificativo, nell’attività di concessione e gestione del credito, i Gestori), dovranno fare riferimento ai rischi, all’opportunità e alla convenienza economica dell’operazione per la Banca Affiliata.

### **11.5.1. OPERAZIONI DI MAGGIORE E MINORE RILEVANZA**

In caso di Operazioni delle Banche Affiliate con Soggetti Collegati di Maggiore e Minore Rilevanza, le Banche Affiliate applicano le previsioni di cui ai paragrafi 11.4 *Procedure deliberative della Capogruppo* e 11.4.2 *Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza*, con le seguenti specifiche.

Con riferimento alle Operazioni delle Banche Affiliate con Soggetti Collegati di Maggior rilevanza, queste devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione di queste ultime, con assenso della Capogruppo.

La delibera della Banca Affiliata è assunta rispettando il seguente iter:

- acquisizione del parere degli Amministratori Indipendenti ed eventualmente (in caso di parere negativo o condizionato da parte di questi) del Collegio Sindacale;
- delibera del Consiglio di Amministrazione, condizionata all’assenso della Capogruppo.

A tal fine, la documentazione informativa sull’operazione e i pareri acquisiti sono trasmessi alla Capogruppo. La documentazione trasmessa deve essere completa ed approfondita, in modo da consentire una piena valutazione dell’operazione proposta.

Nell’ambito della Capogruppo, la proposta di operazione dovrà essere sottoposta al Comitato degli Amministratori Indipendenti e, con il parere di quest’ultimo, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

L’esito della valutazione sarà comunicato alla Banca Affiliata proponente che potrà dar corso all’operazione, in caso di assenso.

In caso di eventuali osservazioni o prescrizioni, l’Operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata, senza la necessità di ulteriori pareri preventivi.

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l’istruttoria (a titolo esemplificativo, nell’attività di concessione e gestione del credito, i Gestori) devono indirizzare agli Amministratori Indipendenti uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo contenente le medesime informazioni riportate nel paragrafo 11.4.2.1 *Fase istruttoria (o pre-deliberativa)*.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritengano necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. Questi ultimi sono tenuti a predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale.

Gli Amministratori Indipendenti, esaminata la documentazione ricevuta, rilasciano all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca Affiliata al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel parere devono essere rappresentate le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Banca Affiliata o da uno o più esperti di propria scelta.

Il parere espresso deve risultare per iscritto, in verbalizzazione separata o quale contenuto del verbale del Consiglio di Amministrazione. In caso di operazioni creditizie deve essere allegato alla pratica di fido.

Con riferimento:

- alle Operazioni di Minore rilevanza delle Banche Affiliate per le quali gli Amministratori Indipendenti abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi si prevede un'informativa annuale al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- alle Operazioni di Maggiore rilevanza delle Banche Affiliate per le quali sono state formulate osservazioni o prescrizioni dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in sede di autorizzazione dell'operazione, si prevede un'informativa ad evento al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tramite l'invio dell'estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata con la quale sono state recepite dette indicazioni.

### **11.5.2. OPERAZIONI CUMULATE**

Per la disciplina delle operazioni cumulate si richiama quanto previsto al paragrafo *11.4.3. Operazioni cumulate*.

Con particolare riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza in capo alle Banche del Gruppo derivanti da cumulo l'assenso della Capogruppo dovrà essere richiesto solo per l'operazione singolarmente superiore all'importo di maggiore rilevanza (quindi per importo) o per l'operazione che decreta, per la prima volta nel corso dell'anno solare, il raggiungimento della maggiore rilevanza per cumulo.

Non dovrà quindi essere richiesto l'assenso per le successive operazioni che non verranno trasmesse alla Capogruppo, fatto salvo il caso in cui le successive operazioni cumulate raggiungano nuovamente un importo

classificabile come di maggiore rilevanza; in tale evenienza, dovrà essere nuovamente richiesto l'assenso della Capogruppo secondo la procedura descritta nel paragrafo *11.4 Procedure deliberative della Capogruppo*.

Le Operazioni classificate come di Maggiore Rilevanza per cumulo, per le quali non è stato richiesto l'assenso della Capogruppo, dovranno essere rendicontate secondo quanto previsto nell'Allegato 1- FLUSSI INFORMATIVI nella sezione dedicata ai Flussi Informativi Infragruppo.

### **11.5.3. OPERAZIONI RIENTRANTI NEI CASI DI ESENZIONE**

Per le operazioni delle Banche Affiliate rientranti nelle ipotesi di esenzione, si applicano le previsioni di cui al paragrafo *11.4.4. Operazioni rientranti nei casi di esenzione*.

La competenza deliberativa per il compimento di tali operazioni è in capo al Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata, ovvero ai soggetti a ciò delegati in base al sistema delle deleghe interno della stessa.

I flussi informativi di cui nell'Allegato 1- FLUSSI INFORMATIVI nella sezione dedicata ai Flussi Informativi Infragruppo sono indirizzati agli organi della Banca Affiliata in luogo dei corrispondenti organi della Capogruppo.

### **11.5.4. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 TUB**

Fatto salvo quanto previsto nell'ambito del Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo, per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano anche esponenti bancari della Banca Affiliata ai sensi dell'articolo 136, TUB, laddove le stesse ricadano nell'ambito di applicazione del medesimo articolo e non rientrino tra i casi di esenzione previsti dal paragrafo *11.4.4. Operazioni rientranti nei casi di esenzione*, la Banca Affiliata applica le procedure deliberative previste al paragrafo *11.4.5. Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB*. Con specifico riferimento alle operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano esponenti della Banca Affiliata ai sensi dell'articolo 136 TUB, configurabili altresì come **Operazioni di Maggiore Rilevanza**, la Banca Affiliata segue l'iter deliberativo sopra richiamato con la precisazione che la delibera del Consiglio di Amministrazione sarà condizionata all'assenso della Capogruppo secondo le indicazioni di cui al paragrafo *11.4.2. Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza*.

## **11.6. PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO DIVERSE DALLE BANCHE**

Con riferimento alle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalle Società del Gruppo Bancario diverse dalle Banche trovano applicazione le procedure deliberative previste per la Capogruppo, con le integrazioni e modifiche di seguito descritte.

In linea generale, valgono le seguenti specifiche:

- la verifica preventiva di cui al paragrafo *11.4.1. Fase preliminare* del rispetto dei limiti prudenziali e dei livelli di propensione alle attività di rischio a livello individuale è svolta dalla struttura proponente, con l'eventuale supporto della Funzione di Risk Management di Capogruppo per le Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo e del Referente Interno della Funzione di Risk Management della singola Banca Affiliata per le Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate;
- i compiti attribuiti dal paragrafo *11.4.2. Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza* sono svolti per le Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo dal Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo e per le Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate dal/dagli Amministratori Indipendente/i della singola Banca controllante;
- nel flusso informativo predisposto per gli Amministratori indipendenti, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria, dovranno fare riferimento ai rischi, all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Società.

#### **11.6.1. SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO CONTROLLATE DALLA CAPOGRUPPO**

Ai fini della identificazione delle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, per le Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo, si applicano i criteri previsti al paragrafo *11.4.2 Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza*.

Le Società, per il tramite del Referente della materia individuato, identificano la tipologia dell'Operazione con Soggetti Collegati e valutano se si tratti di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza, ovvero di operazione rientrante nei casi di esclusione ed esenzione, al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire.

Le Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza e quelle di Minore Rilevanza andranno tempestivamente trasmesse alla Capogruppo e sottoposte all'iter deliberativo previsto dai paragrafi *11.4 Procedure deliberative della Capogruppo e 11.4.2 Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza e 11.4.3. Operazioni cumulate*, a seconda della tipologia dell'operazione.

In particolare, con riferimento alle **Operazioni di Minore Rilevanza** dovrà essere rispettato il seguente iter:

- Predisposizione dell'informativa preliminare secondo quanto previsto dal paragrafo *11.4.2.1. Fase istruttoria (o pre-deliberativa)* da sottoporre al Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Acquisizione del parere del Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;

- Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Con riferimento alle **Operazioni di Maggiore Rilevanza**:

- Predisposizione dell'informativa preliminare secondo quanto previsto dal paragrafo *11.4.2.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)* da sottoporre al Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Acquisizione del parere del Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, acquisizione di un parere preventivo, non vincolante, del Collegio Sindacale della Capogruppo;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società condizionata all'assenso della Capogruppo;
- Acquisizione dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- Trasmissione dell'esito della valutazione alla Società proponente. Quest'ultima potrà dar corso all'operazione in caso di assenso. In caso di eventuali osservazioni o prescrizioni l'operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società senza la necessità di ulteriori pareri preventivi. In tal caso, si prevede un'informativa ad evento al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tramite l'invio dell'estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società con la quale sono state recepite le osservazioni o prescrizioni della Capogruppo.

## **11.6.2. SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO CONTROLLATE DALLE BANCHE AFFILIATE**

Ai fini dell'identificazione delle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, per le Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate, si applicano i criteri previsti al paragrafo *11.4.2 Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza*.

Le Società, per il tramite del Referente della materia individuato, identificano la tipologia dell'Operazione con Soggetti Collegati e valutano se si tratti di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza, ovvero di operazione rientrante nei casi di esclusione ed esenzione, al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire.

Le Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza e quelle di Minore Rilevanza andranno tempestivamente trasmesse alla Banca Affiliata controllante (nei casi di Maggiore rilevanza sarà necessario richiedere anche l'assenso della Capogruppo) e sottoposte all'iter deliberativo previsto dai paragrafi *11.4 Procedure deliberative della Capogruppo e 11.4.2 Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza e 11.4.3 Operazioni cumulate*, a seconda della tipologia dell'operazione.

In particolare, con riferimento alle **Operazioni di Minore Rilevanza** dovrà essere rispettato il seguente iter:

- Predisposizione dell'informativa preliminare secondo quanto previsto dal paragrafo 11.4.2.1. *Fase istruttoria (o pre-deliberativa)* da sottoporre agli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante;
- Acquisizione del parere degli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Con riferimento alle **operazioni di Maggiore Rilevanza**:

- Predisposizione dell'informativa preliminare secondo quanto previsto dal paragrafo 11.4.2.1. *Fase istruttoria (o pre-deliberativa)* da sottoporre agli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante;
- Acquisizione del parere degli Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante;
- Qualora gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi, acquisizione di un parere preventivo, non vincolante, del Collegio Sindacale della Banca Affiliata;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società condizionata all'assenso del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- Acquisizione del parere del Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- Acquisizione dell'assenso del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- Trasmissione dell'esito della valutazione alla Società proponente. Quest'ultima potrà dar corso all'operazione in caso di assenso. In presenza di eventuali osservazioni o prescrizioni l'operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società senza la necessità di ulteriori pareri preventivi. In tal caso, si prevede un'informativa ad evento al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tramite l'invio dell'estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società con la quale sono state recepite le osservazioni o prescrizioni della Capogruppo.

## 11.7. PROCESSI DI CONTROLLO

La Capogruppo garantisce la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e individua i soggetti competenti a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

A tal fine, è previsto il contributo delle diverse funzioni aziendali, che, nello svolgimento dell'intero processo relativo alle operazioni con Soggetti Collegati, svolgono attività di presidio e di controllo, a diverso titolo e in

diverse fasi del medesimo, al fine di garantire la regolarità procedurale e la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati.

## **11.8. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA**

Il Servizio Segnalazioni di Vigilanza della Capogruppo, con l'ausilio delle altre Strutture della Capogruppo interessate, effettua tutte le attività ed i controlli finalizzati alla predisposizione e all'invio alle autorità competenti, con cadenza trimestrale, della segnalazione individuale (Base Y) e consolidata (Base 1) riferita ai Soggetti Collegati, secondo un processo internamente definito.

L'Ufficio preposto alle Segnalazioni di Vigilanza delle Banche Affiliate effettua tutte le attività ed i controlli necessari per la corretta predisposizione ed invio all'autorità competente, con cadenza trimestrale, della segnalazione individuale riferita ai soggetti collegati (Base Y), secondo le modalità internamente definite dalla Banca.

## **12. Allegati**

Allegato 1: FLUSSI INFORMATIVI

Allegato 2: TIPOLOGIE DI OPERAZIONE E RELATIVE SOGLIE

## **ALLEGATO 1: FLUSSI INFORMATIVI**

# **REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione: 02.12.2021

Owner: Direzione Affari Societari e Partecipazioni



## FLUSSI INFORMATIVI DI CAPOGRUPPO

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo <sup>5</sup>
Informativa sulle operazioni con Soggetti Collegati concluse e principali caratteristiche	Documento contenente l'informativa circa le Operazioni con Soggetti Collegati concluse e le principali caratteristiche, nel caso di operazioni deliberate da soggetti delegati. L'informativa comprende anche la rappresentazione delle eventuali operazioni di importo esiguo.	Almeno trimestrale	Struttura di Capogruppo competente per materia con il supporto della Direzione Affari Societari e Partecipazioni	Consiglio di Amministrazione/ Comitato Amministratori Indipendenti / Collegio Sindacale	I
Informativa sulle operazioni poste in essere in attuazione di eventuali delibere-quadro	Documento contenente la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione in merito alle operazioni poste in essere in attuazione di eventuali delibere-quadro	Almeno trimestrale	Struttura di Capogruppo competente per materia con il supporto della Direzione Affari Societari e Partecipazioni	Consiglio di Amministrazione/ Comitato Amministratori Indipendenti / Collegio Sindacale	I
Informativa sulle operazioni ordinarie poste in essere con Soggetti Collegati	Documento contenente la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione circa le operazioni ordinarie poste in essere con Soggetti Collegati	Almeno annuale	Struttura di Capogruppo competente per materia con il supporto della Direzione Affari Societari e Partecipazioni	Consiglio di Amministrazione/ Comitato Amministratori Indipendenti / Collegio Sindacale	I
Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo

<sup>5</sup> Legenda:

- "I" o "Informativo": il destinatario è informato del flusso;
- "P": o "Parere" il destinatario deve esprimere le proprie valutazioni in merito al flusso trasmesso;
- "A" o "Autorizzativo": il destinatario assume le proprie decisioni approvando i contenuti del flusso.

Informativa sulle operazioni aventi ad oggetto le operazioni con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario; (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza Notevole	Documento contenente l'informativa al Consiglio di Amministrazione circa le Operazioni con o tra (i) Banche Affiliate; (ii) Società Controllate in modo totalitario (eccetto i casi di esclusione); (iii) Società Controllate in modo non totalitario; (iv) Società sottoposte a Influenza Notevole, nel caso di ipotesi di operazioni deliberate da soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione. L'informativa può essere fornita anche in forma aggregata.	Almeno annuale	Struttura di Capogruppo competente per materia con il supporto della Direzione Affari Societari e Partecipazioni	Consiglio di Amministrazione/ Comitato Amministratori Indipendenti / Collegio Sindacale	I
Informativa sulle operazioni su cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi	Documento contenente le operazioni su cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi	Almeno annuale	Direzione Affari Societari e Partecipazioni	Assemblea	I
Informativa circa l'assunzione di attività di rischio verso il singolo insieme di Soggetti Collegati (relativo ad una determinata Parte Correlata) e verso l'insieme di Soggetti Collegati riferita all'esercizio precedente	Documento destinato agli Organi aziendali avente ad oggetto l'assunzione di attività di rischio verso il singolo insieme di Soggetti Collegati (relativo ad una determinata Parte Correlata) e verso l'insieme di Soggetti Collegati riferito all'esercizio precedente	Annuale	Direzione Affari Societari e Partecipazioni con il supporto delle strutture di Capogruppo competenti per materia	Consiglio di Amministrazione / Collegio Sindacale	I

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo
Prospetto sintetico delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati nell'esercizio precedente	Documento destinato agli Organi aziendali contenente il prospetto sintetico delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati nell'esercizio precedente	Annuale	Direzione Affari Societari e Partecipazioni con il supporto delle strutture di Capogruppo competenti per materia	Consiglio di Amministrazione / Collegio Sindacale	I

<p>Informativa sulle delibere quadro assunte e sul plafond determinato per ciascuna nell'esercizio precedente</p>	<p>Documento destinato agli Organi in merito alle delibere quadro assunte e sul plafond determinato per le stesse nell'esercizio precedente</p>	<p>Annuale</p>	<p>Struttura di Capogruppo competente per materia con il supporto della Direzione Affari Societari e Partecipazioni</p>	<p>Consiglio di Amministrazione / Collegio Sindacale</p>	<p>I</p>
<p>Informativa sulle operazioni relative al PPR che siano state oggetto di dichiarazione e quelle che abbiano dato luogo ad astensione</p>	<p>Ove non rientranti già nella trattazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, le situazioni di interesse del "personale più rilevante" che siano state oggetto di dichiarazione e quelle che abbiano dato luogo ad astensione devono essere rendicontate con periodicità almeno annuale al Comitato degli Amministratori Indipendenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direzione Affari Societari e Partecipazioni</p>	<p>Comitato Amministratori Indipendenti</p>	<p>I</p>
<p>Approvazione Piano di Rientro</p>	<p>In caso di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati, elaborazione entro 45 giorni dal superamento del limite, di un Piano per il rientro delle attività di rischio all'interno dei limiti previsti dalla normativa</p>	<p>Ad evento</p>	<p>Direzione Affari Societari e Partecipazioni su segnalazione della Direzione Risk Management di Capogruppo</p>	<p>Consiglio di Amministrazione / Collegio Sindacale</p>	<p>A</p>
<p>Trasmissione del Piano di rientro alla Banca d'Italia</p>	<p>Il piano di rientro è trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.</p>	<p>Ad evento</p>	<p>Direzione Affari Societari e Partecipazioni con il supporto del Servizio Rapporti AA VV e Investor Relations</p>	<p>Autorità di Vigilanza (JST ECB)</p>	<p>I</p>

## FLUSSI INFORMATIVI INFRAGRUPPO

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo <sup>6</sup>
Autorizzazione delle operazioni di maggior rilevanza con soggetti collegati delle Banche Affiliate	La documentazione informativa sull'operazione e i pareri acquisiti sono trasmessi alla Capogruppo tramite il workflow dedicato. Nell'ambito della Capogruppo, la proposta di operazione dovrà essere sottoposta al Comitato degli Amministratori Indipendenti e, con il parere di quest'ultimo, al Consiglio di Amministrazione. L'esito della valutazione sarà comunicato alla Banca Affiliata proponente che potrà dar corso all'operazione, in caso di assenso. In caso di eventuali osservazioni o prescrizioni, l'Operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata, senza la necessità di ulteriori pareri preventivi.	Ad evento	Struttura competente della Banca Affiliata	Consiglio di Amministrazione /Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo	A/P

<sup>6</sup> Legenda:

- "I" o "Informativo": il destinatario è informato del flusso;
- "P": o "Parere": il destinatario deve esprimere le proprie valutazioni in merito al flusso trasmesso;
- "A" o "Autorizzativo": il destinatario assume le proprie decisioni approvando i contenuti del flusso.

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo <sup>6</sup>
<p>Autorizzazione delle operazioni di maggior rilevanza con soggetti collegati delle Società del Gruppo Bancario con osservazioni o prescrizioni da parte della Capogruppo</p>	<p>Per le Operazioni di Maggiore rilevanza delle Società del Gruppo Bancario per le quali sono state formulate osservazioni o prescrizioni dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in sede di autorizzazione dell'operazione, si prevede un'informativa ad evento al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo tramite l'invio dell'estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo Bancario con la quale sono state recepite dette indicazioni.</p>	Ad evento	Struttura competente della Società del Gruppo Bancario	<p>Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale/ Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo</p>	I
<p>Informativa annuale sulle operazioni di minore rilevanza delle Banche Affiliate per le quali gli Amministratori Indipendenti abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi</p>	<p>Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza delle Banche Affiliate per le quali gli Amministratori Indipendenti abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi si prevede un'informativa annuale al Comitato Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.</p>	Annuale	Struttura competente della Banca Affiliata	<p>Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale/ Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo</p>	I
<p>Autorizzazione delle operazioni di Maggiore Rilevanza con soggetti collegati delle Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo</p>	<p>La documentazione informativa sull'operazione viene trasmessa alla Capogruppo tramite il workflow dedicato. Nell'ambito della Capogruppo, la proposta di operazione dovrà essere sottoposta al Comitato degli Amministratori Indipendenti e, con il parere di quest'ultimo, sarà quindi deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, condizionata all'assenso della Capogruppo. La delibera della Società sarà trasmessa alla Capogruppo per la relativa autorizzazione. L'esito della valutazione sarà comunicato alla Società proponente che potrà dar corso all'operazione, in caso di assenso.</p>	Ad evento	Struttura competente della Società richiedente	<p>Consiglio di Amministrazione/ Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo</p>	A/P

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo <sup>6</sup>
Autorizzazione delle Operazioni di Minore Rilevanza con soggetti collegati delle Società del Gruppo Bancario controllate dalla Capogruppo	La documentazione informativa sull'operazione viene trasmessa alla Capogruppo tramite il workflow dedicato. Nell'ambito della Capogruppo, la proposta di operazione dovrà essere sottoposta al Comitato degli Amministratori Indipendenti. Il parere espresso sarà comunicato alla Società proponente che lo sottoporrà al relativo Consiglio di Amministrazione.	Ad evento	Struttura competente della Società richiedente	Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo	P
Autorizzazione delle operazioni di Maggiore Rilevanza con soggetti collegati delle Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate	La documentazione informativa sull'operazione viene trasmessa alla Banca Affiliate. Nell'ambito della Banca Affiliata, la proposta di operazione dovrà essere sottoposta al/agli Amministratori Indipendenti e, con il parere di questi ultimi, sarà quindi deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, condizionata all'assenso della Capogruppo. La delibera della Società sarà trasmessa alla Capogruppo per la relativa autorizzazione. L'esito della valutazione sarà comunicato alla Società proponente che potrà dar corso all'operazione, in caso di assenso.	Ad evento	Struttura competente della Società richiedente	Consiglio di Amministrazione /Comitato Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante e della Capogruppo	A/P
Autorizzazione delle Operazioni di Minore Rilevanza con soggetti collegati delle Società del Gruppo Bancario controllate dalle Banche Affiliate	La documentazione informativa sull'operazione viene trasmessa alla Banca Affiliata. Nell'ambito della Banca Affiliata, la proposta di operazione dovrà essere sottoposta al Comitato degli Amministratori Indipendenti. Il parere espresso sarà comunicato alla Società proponente che lo sottoporrà al relativo Consiglio di Amministrazione.	Ad evento	Struttura competente della Società richiedente	Comitato Amministratori Indipendenti della Banca Affiliata controllante	P

Nome flusso	Descrizione flusso	Periodicità	Responsabile del flusso	Destinatario/i del flusso	Approvativo / Parere / Informativo <sup>6</sup>
Informativa circa l'assunzione di attività di rischio verso il singolo insieme di Soggetti Collegati (relativo ad una determinata Parte Correlata) e verso l'insieme di Soggetti Collegati riferita all'esercizio precedente	Documento destinato agli Organi aziendali avente ad oggetto l'assunzione di attività di rischio verso il singolo insieme di Soggetti Collegati (relativo ad una determinata Parte Correlata) e verso l'insieme di Soggetti Collegati riferito all'esercizio precedente	Annuale	Struttura competente della Società del Gruppo Bancario	Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale/ Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo	I
Prospetto sintetico delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati nell'esercizio precedente	Documento destinato agli Organi aziendali contenente il prospetto sintetico delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati nell'esercizio precedente	Annuale	Struttura competente della Società del Gruppo Bancario	Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale/ Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo	I
Informativa sulle delibere quadro assunte e sul plafond determinato per ciascuna nell'esercizio precedente	Documento destinato agli Organi in merito alle delibere quadro assunte e sul plafond determinato per le stesse nell'esercizio precedente	Annuale	Struttura competente della Società del Gruppo Bancario	Consiglio di Amministrazione/ Collegio Sindacale/ Comitato Amministratori Indipendenti della Capogruppo	I

## **ALLEGATO 2: TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE**

# **REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione: 02.12.2021

Owner: Direzione Affari Societari e Partecipazioni

## **TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E RELATIVE SOGLIE**



Ambito di operatività	Descrizione	Controvalore dell'operazione	Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Note
<b>Finanziamenti attivi (incluse operazioni di leasing)</b>	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati sia nella fase di erogazione (anche in sede di revisione dei fidi) sia nella fase di gestione del credito; nei casi di revisione non si considerano come nuove operazioni laddove siano invariati importi, condizioni e garanzie.	Importo massimo erogabile	Operazioni il cui controvalore è inferiore al minore tra i seguenti valori: 0,80% dei fondi propri a livello individuale e Euro 400 mila	Operazioni il cui controvalore è pari o inferiore al minore tra il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro	operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro, fermo restando il rispetto della soglia stabilita dalle Disposizioni al 5% dei fondi propri a livello consolidato	resta ferma la possibilità di adottare delibere quadro
<b>Credito deteriorato NPE (UTP, sofferenze, accordi transattivi e passaggi a perdite)</b>	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>la classificazione delle posizioni in default</li> <li>la categorizzazione delle posizioni all'interno delle sotto-classificazioni appartenenti allo stato default (UTP, sofferenza)</li> <li>il passaggio delle posizioni a perdita</li> <li>gli accordi transattivi</li> </ul>	il maggiore tra la somma degli affidamenti in essere in capo al soggetto collegato (parte correlata e relativi soggetti connessi) e/o l'importo utilizzato al momento della classificazione		<b>per gli UTP e le appostazioni a sofferenza:</b> somma degli affidamenti e/o importo utilizzato al momento della classificazione il cui controvalore è pari o inferiore al minore tra il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro	<b>per gli UTP e le appostazioni a sofferenza:</b> somma degli affidamenti e/o importo utilizzato al momento della classificazione il cui controvalore è superiore al minore tra il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di euro  <b>per accordi transattivi e passaggi a perdita:</b> sempre di maggiore rilevanza per criterio qualitativo	
<b>Operazioni di raccolta a durata prestabilita</b>	Comprende i depositi con durata prestabilita (a titolo esemplificativo, i certificati di deposito, compresi quelli emessi per la raccolta di prestiti subordinati, i conti correnti vincolati e i depositi a risparmio vincolati); i depositi rimborsabili con preavviso (a titolo esemplificativo, i depositi a risparmio liberi e altri depositi non utilizzabili per pagamenti al dettaglio); le operazioni pronti contro termine passive. Tale categoria comprende anche i depositi negoziati dalla funzione tesoreria con la Clientela corporate ad esclusione delle operazioni collaterali.	valore della transazione	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro e le condizioni economiche siano <b>in linea</b> quelle applicate a clienti di profilo analogo	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro e le condizioni economiche siano <b>migliorative</b> rispetto a quelle applicate a clienti di profilo analogo	la valutazione delle condizioni economiche è in capo agli Amministratori Indipendenti operazione per operazione o tramite adozione periodica di una delibera quadro
<b>Operazioni di raccolta non a durata prestabilita</b>	comprende i conti correnti e gli altri depositi utilizzabili per pagamento al dettaglio (a titolo esemplificativo carte di debito prepagate e/o ricaricabili)	condizioni economiche del rapporto			Condizioni economiche migliorative rispetto a quelle praticate ai dipendenti e/o ai soci o previste da delibera quadro	la valutazione delle condizioni economiche è in capo agli Amministratori Indipendenti operazione per operazione o tramite adozione periodica di una delibera quadro

Ambito di operatività	Descrizione	Controvalore dell'operazione	Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Note
<b>Operazioni di natura straordinaria</b>	Comprende le operazioni di fusione e scissione di azienda o ramo d'azienda, acquisto di partecipazioni e altre fattispecie previste dall'articolo 14.1 lettera c) del Contratto di Coesione	valore della transazione		Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	

<b>Operazioni compravendita immobiliare</b>	di	Comprende le operazioni di compravendita immobiliare	di	valore della transazione		Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro
<b>Operazioni su beni e servizi (non finanziari/ non di investimento) relativi al ciclo passivo</b>		Comprende gli acquisti, le forniture e, più in generale, il ciclo passivo		Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo		Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra il 0,20% dei fondi propri a livello individuale e 100 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro
<b>Operazioni su beni immateriali</b>		Con particolare riferimento alla gestione dei marchi e dei brevetti		Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo		Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra il 0,20% dei fondi propri a livello individuale e 100 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro
<b>Operazioni di locazione immobiliare</b>		Comprende le operazioni di locazioni immobiliare		Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale (incluso il primo rinnovo automatico del contratto es. 4+4). Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo		Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro
<b>Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale: convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi</b>		Comprende le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/pubblicità, altre iniziative di marketing/editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Soggetti Collegati.		Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo		Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra il 0,20% dei fondi propri a livello individuale e 100 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro

Ambito di operatività	Descrizione	Controvalore dell'operazione	Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Note
<b>Sottoscrizione di contratti contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro e di collaborazione</b>	Comprende i rapporti di lavoro con i collaboratori (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative, distacco a titolo oneroso, nonché i rapporti di lavoro a titolo subordinato ad esclusione dei compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche	Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo		Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	

<b>Attività di consulenza</b>	Comprende il supporto finanziario e consulenziale offerto dalle Società del Gruppo ai propri Clienti (a titolo meramente esemplificativo, supporto per operazioni di fusioni e acquisizioni, join venture, spin-off, attività di ristrutturazione finanziaria, emissioni di debito).	Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra il 0,20% dei fondi propri a livello individuale e 100 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'1% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	
<b>Erogazioni Liberali</b>	Comprende i contributi deliberati a favori di enti quali ONLUS, associazioni, istituzioni religiosi a sostegno dello scopo sociale	Ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale	Operazioni il cui controvalore sia inferiore a 25 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	
<b>Altro</b>	Comprende tutte le ulteriori casistiche non contemplate dal presente elenco	da valutare caso per caso	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra il 0,20% dei fondi propri a livello individuale e 100 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia inferiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	Operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra l'0,40% dei fondi propri a livello individuale e 200 mila euro	